



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2025-2027 – ANNUALITÀ 2025**

SOTTOSEZIONE 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”  
SOTTOSEZIONE 4.2 “MONITORAGGIO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”

**(GIA’ PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA - PTPCT)**

**SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE**




---

<b>2.4 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....</b>	<b>4</b>
<i>2.4.1 PARTE GENERALE.....</i>	<i>4</i>
<i>2.4.2 CONTESTO ESTERNO.....</i>	<i>10</i>
<i>2.4.3 CONTESTO INTERNO.....</i>	<i>17</i>
<i>2.4.4 MAPPATURA DEI PROCESSI.....</i>	<i>21</i>
<i>2.4.5 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI     POTENZIALI E CONCRETI.....</i>	<i>22</i>
<i>2.4.6. PROGETTAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PER IL TRATTAMENTO     DEL RISCHIO.....</i>	<i>22</i>
<i>2.4.8 PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.....</i>	<i>49</i>
<b>4.2 MONITORAGGIO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA .....</b>	<b>64</b>
<b>ALLEGATI SOTTOSEZIONE 2.4 .....</b>	<b>77</b>

**Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni più utilizzati:**

<b>ACRONIMO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PIAO	Piano Integrato di Attività e Organizzazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PNC	Piano Nazionale degli investimenti Complementari
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RUP	Responsabile Unico del Progetto
UPD	Ufficio Procedimenti Disciplinari

## 2.4 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

### 2.4.1 PARTE GENERALE

La presente Sottosezione del Piano è stata elaborata alla luce delle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) 2019, 2022 e 2023, che costituiscono atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, nonché degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delineati dalla D.G.R. n. 20 del 20/01/2020, con salvezza degli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” approvati dal Consiglio dell’ANAC il 2 febbraio 2022. Il PNA 2022 (approvato in via definitiva dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023) si colloca in una fase storica caratterizzata da forti cambiamenti dovuti, in particolare, alle riforme connesse agli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), impegni che riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici.

Nelle indicazioni metodologiche sulla gestione del rischio corruttivo fornite con il PNA 2022, l’ANAC ha avuto cura di indicare su quali ambiti di attività è senza dubbio prioritario che le amministrazioni si concentrino nell’individuare misure della prevenzione della corruzione. Si tratta di quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e in cui è necessario mettere a sistema le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi di *performance* volti alla creazione di valore pubblico. In tali ambiti è più elevato il rischio di fenomeni corruttivi dovuti alle quantità di flusso di denaro coinvolte.

Nella parte generale del PNA 2022 un approfondimento è stato, inoltre, dedicato al divieto di *pantouflage*, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, in quanto l’Autorità ha rilevato, nella propria attività di vigilanza, dei problemi per chi deve attuarlo anche a causa della scarsa formulazione della norma.

La parte speciale del PNA 2022 è invece dedicata ai contratti pubblici, ambito a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Tale parte speciale, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di contratti e dell’introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio, risulta appunto incentrata sulla disciplina speciale e derogatoria in materia di contratti pubblici, a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all’emergenza pandemica e all’urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Al riguardo nella presente Sottosezione, e nei relativi allegati, sono stati recepiti, laddove non ancora presenti, gli strumenti operativi (in termini di misure) raccomandati da ANAC in relazione: al divieto di *pantouflage*; alla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e PNRR; ai conflitti di interessi in materia di contratti pubblici.

Con il PNA Aggiornamento 2023 (approvato in via definitiva dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023), l’Autorità ha inteso fornire chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) intervenuto *medio tempore*.

L’Aggiornamento 2023 ha inciso in particolare sulla trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023 e successivi modifiche e aggiornamenti).

Coerentemente con quanto disposto dal D.M. del 30 giugno 2022 n. 132, “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, adottato ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, la presente Sottosezione, dedicata ai Rischi Corruttivi e agli adempimenti in materia di Trasparenza, comprende:

- la valutazione di impatto del contesto esterno, finalizzata ad evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- la valutazione di impatto del contesto interno, tesa a evidenziare se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- la mappatura dei processi secondo le aree di rischio così come previsto dall'ANAC, effettuata sulla base delle informazioni fornite dalle Strutture della Giunta Regionale, necessaria ad individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi, con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di *performance* volti a incrementare il valore pubblico;
- l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti, effettuata sulla base delle informazioni fornite dalle Strutture della Giunta Regionale, funzionale alla programmazione delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- la progettazione di misure per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione, ove possibile, di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Si richiamano ai fini del presente lavoro, le Delibere ANAC n. 261, e n. 264 del 20.06.2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, citate nel suddetto PNA 2023: dette disposizioni tracciano diversi regimi di trasparenza, relativamente ai contratti pubblici, a seconda della tempistica delle relative procedure, a cavallo tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti, nonché a cavallo tra le relative date (1° luglio 2023, 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024). La maggiore novità, in tema di trasparenza, a valere dal 1 gennaio 2024, è l'assolvimento dei relativi obblighi mediante la pubblicazione dei dati e delle informazioni dell'intero ciclo di vita dei contratti sulla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), ad eccezione delle informazioni di cui alla citata Del. ANAC 264/2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 che continuano ad essere pubblicate direttamente in AT. Le stazioni appaltanti curano i collegamenti ipertestuali con detta BDNCP e le funzionalità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti. Con Del. n. 582 del 13.12.2023, l'ANAC ha fornito i dettagli della disciplina in tema di digitalizzazione applicabile dal 1 gennaio 2023, anche con riguardo alla disciplina transitoria per le procedure ancora in corso di esecuzione alla medesima data.

Alla luce della complessità delle novità introdotte in pochi mesi, sia dal legislatore che dall'ANAC, e tenuto conto del fatto che risulterebbero altresì in previsione modifiche alla novella sul Codice dei Contratti pubblici a cui sta partecipando anche l'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/en/-/codice-appalti-numerose-criticita%C3%A0-le-proposte-di-anac-per-la-revisione>), si è ritenuto anche per quest'anno in via prudenziale di allegare al presente PIAO un "doppio" prospetto All. C sugli obblighi della Trasparenza, con riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti", con prosecuzione parallela di due modalità operative di inserimento in A.T. di informazioni: una riferita ai contenuti del D.Lgs. 36/2023 (sulla falsariga di quanto sinora operato con riferimento all' allegato 9 al PNA 2022 che consente, allo stato, la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 10 della Del. ANAC 261/2023), ed una con lo stralcio a regime dal 1° gennaio 2024, ai sensi della Del. ANAC n. 264 del 20/6/2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e relativo allegato): ciò per garantire comunque la pubblicazione dei dati e delle informazioni, in una delicata fase di passaggio e di transito da un vecchio ad un nuovo sistema di pubblicazione, fase connessa altresì a novità anche dal punto di vista tecnologico, oltre che normativo, e con salvezza di ulteriori specifiche ANAC

che dovessero intervenire. Con circolari CAP (rif. ad es. Nota n.0007458 del 9.1.2024), sono state comunque fornite indicazioni operative, all'esito delle evoluzioni in corso.

Con successive circolari sono state fornite alle strutture regionali ulteriori indicazioni per un progressivo avvicinamento alle "pubblicazioni a regime" previsto da ANAC, come pure le modifiche apportate alla sottosezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione Trasparente sono state orientate al medesimo fine. In relazione a questo ultimo aspetto si segnala ad esempio la visualizzazione delle "Fasi della procedura" per ciascuna procedura di affidamento così come indicate da ANAC con delibera 601/2023.

Di rilievo le circolari prot. n. 0164401/24 del 19/04/2024 e prot. n. 0273469/24 del 02/07/2024 con le quali si è provveduto a fornire:

- indicazioni tecniche per poter consentire un raggruppamento di tutte le procedure in base che rispecchiasse la tri-ripartizione impostata sulla sottosezione di Bandi di gara e contratti di AT, considerato che a seconda della data di avvio e di conclusione della procedura stessa si applica un differente regime di pubblicazione;
- indicazioni operative per compilare il campo link di collegamento alla BDNCP di recente introduzione relativo alla pubblicazione di dettaglio della specifica procedura nella Banca dati di ANAC;
- indicazioni procedurali relativi agli affidamenti in house.

Anche l'Autorità ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti attraverso comunicati e aggiornamenti alle FAQ in materia di contratti pubblici.

Si riporta di seguito, ad ogni buon conto, il link ANAC per il registro delle piattaforme certificate <https://www.anticorruzione.it/-/appalti-digitali-registro-piattaforme-certificate-da-luned%C3%AC-18-dicembre-accessibile-sul-sito-anac>

Si indica di seguito anche il link alle FAQ ANAC in merito, per ulteriori dettagli:

<https://www.anticorruzione.it/-/anac-a-stazioni-appaltanti-entro-il-31/1-comunicare-disponibilit%C3%A0-piattaforme-digitali-certificate>

Si indica altresì il link del comunicato ANAC sulla pubblicità legale:

<https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-legale-gare-d-appalto-dal-1-gen.-piattaforma-anac-al-posto-della-g.u.-per-atti-e-bandi>

Si indicano altresì i link dei comunicati ANAC relativamente agli affidamenti di importi sino a € 5.000,00:

<https://www.anticorruzione.it/-/appalti-interfaccia-web-esteso-anche-agli-affidamenti-diretti-di-importo-inferiore-a-5.000-euro>;

<https://www.anticorruzione.it/-/comuni-e-digitalizzazione-degli-appalti>

Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024 - responsabile di fase. Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell'Autorità.

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-6-marzo-2024-responsabile-di-fase>

Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024. Indicazioni sul regime di trasparenza dei contratti esclusi dall'applicazione del codice e dei contratti gratuiti.

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-24-maggio-2024>

Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024. Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/193419755/Comunicato+del+Presidente+del+5+giugno+2024+-+procedure+negoziare.pdf/37f61b7b-5787-6701-3335-08f58fed9ff5?t=1719466326017>

Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024 – rotazione affidamenti. Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-24-giugno-2024-rotazione-affidamenti>

Comunicato del Presidente del 3 luglio 2024. Indicazioni in merito all’inserimento di dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e/o pubblicate sul sito istituzionale delle Amministrazioni.

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-3-luglio-2024>

Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024. Chiarimenti in merito all’affidamento diretto di un accordo quadro

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-10-luglio-2024>

Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro

<https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24>

I punti salienti dei più recenti documenti ANAC sono stati attenzionati alle strutture regionali con nota circolare prot. n. 360336 del 16.09.2024, con contestuale rinvio al sito ANAC per ogni utile aggiornamento.

#### **PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL PTPCT/SOTTOSEZIONI 2.4 E 4.2 PIAO 2024/2026**

Per l’elaborazione del presente PTPCT/Sottosezioni 2.4 e 4.2 del PIAO, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si è avvalso delle competenze professionali degli Uffici del Servizio “Controlli e Anticorruzione”.

La redazione delle presenti Sottosezioni al P.I.A.O. conseguono a procedura di consultazione pubblica (nota CAP prot. n. \_\_\_\_\_ nel periodo dal 23/10/2024 al 5/11/2024, all’esito della quale sono stati effettuati gli opportuni aggiornamenti come meglio specificato nel paragrafo che segue.

I contributi pervenuti all’esito della consultazione hanno riguardato le osservazioni che seguono, debitamente esaminate e vagliate, con gli esiti per ciascuna di esse appresso indicati.

Il livello di rischio indicato nel Piano posto in consultazione conferma quello definito sin dal PTPCT 2020/2022 ed è il risultato della prima applicazione, secondo le indicazioni del PNA 2019 e poi del PNA 2022, di un sistema di valutazione di tipo qualitativo in sostituzione del metodo mutuato dal PNA 2013 non più ritenuto dall’ANAC adeguato alla stima del livello di rischio dei processi, la cui meccanicità impediva una ponderazione reale con la possibile sottovalutazione del rischio.

Quanto sopra è stato puntualmente riportato e motivato nel paragrafo “Metodologia per la valutazione del rischio corruttivo” del richiamato PTPCT 2020/2022 e nei successivi PTPCT nei quali è altresì posto l’obiettivo di giungere gradualmente ad un “compiuto sistema di misurazione che non sia più solo il frutto di una valutazione autonomamente operata dalle strutture, ma che fondi la pesatura degli eventi rischiosi da un lato sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Autorità e, al contempo, sia costruito su un modello sostenibile per l’organizzazione dell’Ente”.

Sono fatti salvi gli aggiornamenti del presente documento che dovessero rendersi necessari, anche successivamente alla fase di consultazione, al fine di recepire novelle normative o indicazioni ANAC deliberate *medio tempore*.

In questa sede non può non rilevarsi, poi, come numerosi processi relativi all’erogazione di benefici economici o alla gestione di fondi, sia nazionali che europei, presentino, quale prima fase, il “recepimento” di una D.G.R.;

al riguardo si evidenzia come tali processi debbano essere integrati a cominciare dalla fase di predisposizione della D.G.R. che detta gli indirizzi da “recepire”, la cui istruttoria resta in capo agli organi tecnici competenti per materia, in *primis* con riferimento alla previa definizione dei criteri per l’assegnazione dei benefici, nel pieno rispetto dell’art. 12 della L. 241/1990 e dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

#### **QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi in precisi ambiti organizzativo-gestionali e costituisce attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116), nonché della Convenzione penale sulla corruzione (data a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110).

In attuazione e in coerenza con le disposizioni in essa contenute, sono stati emanati atti, normativi e non, che hanno inciso sull’operatività dell’Amministrazione Regionale e sulle misure di trasparenza e anticorruzione previste nella presente sezione del PIAO:

- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 30/11/2017 n. 179 e s.m.i. “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (Whistleblower);
- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019;
- D.L. 16.07.2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- D.L. 31.05.2021 n. 77 recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113, art. 6, con il quale è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.”;



- D.M. 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.”;
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 approvato in via definitiva dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.” che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea e che abroga, in particolare, l' articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179;
- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 recante “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».”;
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Aggiornamento 2023, approvato in via definitiva dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023.

#### ***PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA***

L'obiettivo dello stretto collegamento tra prevenzione della corruzione, trasparenza e *performance* trova oggi massima espressione con la introduzione del nuovo strumento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Così, al precipuo scopo di facilitare l'implementazione di un chiaro programma di iniziative anticorruzione ben definite, di effettiva misurazione e adeguato monitoraggio e controllo, risulta necessario che le azioni e le misure di prevenzione della corruzione siano traslate, per quanto possibile, in obiettivi organizzativi. Solo così si può creare un effettivo collegamento, con una conseguente correlazione diretta tra gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza e gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.

Per orientare l'organizzazione pubblica verso un miglioramento della performance, dal punto di vista della cultura organizzativa, della legalità e dell'*accountability*, occorre attivare iniziative specifiche volte al potenziamento degli interventi di gestione del rischio corruttivo e di incremento della trasparenza verso la collettività.

In particolare, le attività svolte dall'organizzazione pubblica in materia di anticorruzione e trasparenza vanno inserite, così come conferma l'ANAC, sotto forma di obiettivi in ambito di *performance*, sotto la duplice forma di obiettivi di *performance* organizzativa (art. 8 del d.lgs. 150/2009 novellato dal D.Lgs. 74/2017) e di *performance* individuale (art. 9 del d.lgs. 150/2009 novellato dal D.Lgs. 74/2017).

Per quanto riguarda la *performance* organizzativa (art. 8 del D.Lgs. 150/2009), le amministrazioni devono inserire nei piani delle *performance* obiettivi correlati all'attuazione dei piani e delle misure di prevenzione della corruzione, misurando l'effettivo grado di attuazione degli stessi, e prevedere obiettivi correlati all'incremento delle relazioni (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) con gli *stakeholders* di riferimento (cittadini, utenti e i destinatari dei servizi), anche mediante lo sviluppo di forme di partecipazione, collaborazione e ricerca di feedback strutturati sui servizi erogati.

Per rafforzare il collegamento e la reale integrazione con la performance organizzativa, sarebbe opportuno che gli obiettivi di *performance* relativi all'anticorruzione e alla trasparenza fossero ulteriormente valorizzati e rafforzati, anche aumentando il loro peso percentuale nell'ambito del panel degli obiettivi assegnati alle singole strutture.

In questo senso, è auspicabile che le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione vengano introdotte in forma di obiettivi di *performance*. Rispetto a questi ultimi, potranno essere definiti indicatori specifici in grado di esprimere la qualità dell'attuazione delle stesse misure. In particolare, nel PNA 2022 l'ANAC ha raccomandato che le amministrazioni:

- a) si concentrino sui processi che implicino la gestione da parte dell'Amministrazione Regionale, quale soggetto attuatore, di risorse finanziarie a valere sul PNRR, sul PNC e sui fondi strutturali;
- b) rafforzino la sinergia fra *performance* e misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella logica di integrazione indicata.

Per realizzare quanto sopra sarebbe opportuno prevedere, per i processi in cui sono gestite risorse pubbliche, obiettivi di performance e che, più in generale, gli obiettivi di performance riguardino aree e attività ad alto rischio di corruzione. Questi ultimi processi sono quelli che si caratterizzano per:

- l'ampio livello di discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in tal senso possono essere ricompresi quelli che afferiscono a quelle aree che la legge n. 190/2012 ritiene essere a rischio generale quali autorizzazioni o concessioni, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche);
- il notevole impatto socio-economico rivestito anche in relazione alla gestione di risorse finanziarie (a cui vanno ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche);
- essere risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o al monitoraggio svolto dall'amministrazione sui precedenti Piani.

Per incoraggiare e favorire, poi, la costante e reale integrazione tra performance, anticorruzione e trasparenza, è indispensabile che l'Amministrazione regionale curi, anche attraverso continui interventi formativi e di aggiornamento, i comportamenti organizzativi e professionali dei dipendenti, assicurandone anche l'orientamento al miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale della comunità abruzzese.

## 2.4.2 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno consente di vagliare le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche presenti nell'ambiente nel quale l'Amministrazione esercita la propria azione e di valutare l'eventuale effetto di dette variabili rispetto al rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, individuando e programmando conseguentemente misure di prevenzione.

### **ANAC - MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE A LIVELLO TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA**

Il progetto ANAC dal titolo "*Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza*", vedasi <https://www.anticorruzione.it/il-progetto>, finanziato dal Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, rende disponibile un set di indicatori per quantificare il rischio che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale, utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati. Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d'allarme che segnalano situazioni potenzialmente problematiche, permettendo in questo modo, ad esempio, di avere il quadro di contesti territoriali più o meno esposti a fenomeni corruttivi. Il progetto contribuisce a sviluppare una metodologia di riferimento per la misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale. Esistono tre tipologie di indicatori come di seguito indicati: fonte <https://www.anticorruzione.it/studi-e-documenti-utili>.

Gli **indicatori di contesto** supportano l'analisi del rischio corruttivo nei territori, andando ad indagare dimensioni tematiche legate all'istruzione, alla presenza di criminalità, al tessuto sociale, all'economia locale e alle condizioni socio-economiche dei cittadini. L'analisi di contesto ha preso in considerazione diciotto indicatori su base provinciale, che sono stati raccolti in quattro domini tematici (istruzione, economia del territorio, capitale sociale e criminalità) e che sono sintetizzati da un indice composito per rendere più semplice la lettura della complessità dovuta alle numerose dimensioni considerate. A completamento del quadro, sono stati considerati ulteriori venticinque indicatori di contesto non raccolti in domini.

Posto che l'ANAC associa a valori più elevati degli indicatori un maggiore rischio di corruzione, dalla piattaforma "Misura la corruzione" (<https://www.anticorruzione.it/indicatori-di-contesto>), accedendo alla dashboard degli **indicatori di contesto** e quindi al "Dominio Compositi", si ottengono i seguenti valori (aggiornati all'anno 2017) distinti per provincia e confrontati con il corrispondente dato a livello nazionale:

	L'Aquila	Chieti	Pescara	Teramo	Italia
Istruzione	90,2	91,1	89,4	95	99,3
Criminalità	112,7	101,8	122,6	100,3	100,9
Economia	102,2	99,1	99,1	99,7	96,8
Capitale Sociale	106,7	104,7	103	107,7	103,4
Composito	102,9	99,2	103,5	100,7	100,1

Gli **indicatori di rischio corruttivo negli appalti** forniscono informazioni legate agli acquisti delle amministrazioni localizzate nella provincia a cui si riferiscono. Sono suddivisi in diciassette tipologie e sono suddivisi per oggetto (lavori, servizi, forniture), settore (ordinario e speciale) e anno di pubblicazione. L'ANAC ha individuato un insieme di indicatori che a vario titolo individuano aspetti che possono mettere in luce potenziali fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti.

Posto che l'ANAC associa a valori più elevati degli indicatori un maggiore rischio di corruzione, dalla piattaforma "Misura la corruzione" (<https://www.anticorruzione.it/rischio-corruttivo-negli-appalti>), accedendo alla dashboard degli **indicatori di rischio negli appalti** e quindi al "Focus Soglia di Rischio", lasciando la soglia di rischio al valore preimpostato dall'ANAC pari a 0,75 (province il cui valore supera quello del 75% delle province con valore meno rischioso), per l'anno 2022 (dati aggiornati al 31/07/2024) si ottengono i seguenti valori per le quattro province abruzzesi con la percentuale di incidenza dei superamenti della soglia impostata:

	L'Aquila	Chieti	Pescara	Teramo
N. indicatori calcolabili (su 17 indicatori totali)	11	11	12	14
N. indicatori sopra soglia	1	3	1	3
Incidenza indicatori sopra soglia	0,09	0,27	0,08	0,21

Gli **indicatori di rischio a livello comunale** raggruppano possibili variabili o indicatori significativamente associati al verificarsi di episodi di corruzione a livello di singola amministrazione. Per questi cinque indicatori l'analisi è stata condotta sui comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti.

Posto che l'ANAC associa a valori più elevati degli indicatori un maggiore rischio di corruzione, dalla piattaforma "Misura la corruzione" (<https://www.anticorruzione.it/rischio-a-livello-comunale>), accedendo alla dashboard degli **indicatori di rischio comunali** e quindi alla "Visione Comunale", si ottengono i seguenti valori (aggiornati all'anno 2022) per i comuni capoluogo di provincia abruzzesi confrontati con i valori minimi e massimi a livello nazionale:

	L'Aquila	Chieti	Pescara	Teramo	Valore min	Valore max
Rischio di contagio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Scioglimento per mafia	No	No	No	No	n.d.	n.d.
Addensamento sotto soglia	0,6	1,6	1,8	1,1	0,0	13,0
Reddito imponibile pro capite	17.236,1	15.347,2	16.104,9	15.819,9	5.618,6	27.063,8
Popolazione residente al 1° gennaio	69.210	48.666	118.992	51.849	n.d.	n.d.

### ***L'INDICE DI PERCEZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI IN ITALIA***

L'Indice di Percezione della Corruzione ('Corruption Perceptions Index – CPI'), pubblicato da Transparency International (organizzazione non governativa per la promozione della trasparenza ed il contrasto alla corruzione), costituisce dal 1995 il principale indicatore statistico del livello di corruzione percepito nel settore pubblico in 180 Paesi nel mondo.

L'Indice, elaborato annualmente, classifica i Paesi attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del *business*. Il punteggio finale è attribuito in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

I principali indicatori del livello di corruzione percepito presi in considerazione per stilare la graduatoria CPI attengono sia a quei tipici comportamenti di natura corruttiva che spesso si annidano nel settore pubblico, quali ad esempio la deviazione dei fondi pubblici, sia alle misure adottate dai governi al fine di prevenire il rischio di fenomeni corruttivi.

L'indice di percezione della Corruzione 2023 assegna all'Italia un punteggio di 56/100, invariato rispetto allo scorso anno, e la classifica alla 42esima posizione sui 180 Paesi oggetto dell'indagine (fonte: <https://www.transparency.it/cpi-2023>).

Risulta pertanto stabilizzato il trend che ha visto il nostro Paese guadagnare 14 punti dal 2012 ad oggi, e che conferma la costante attenzione al tema della corruzione in Italia.

“In Europa occidentale il CPI 2023 dimostra che gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi o in diminuzione in più di tre quarti dei Paesi della regione: dal 2012 su 31 Paesi valutati solo 6, tra cui l'Italia, hanno migliorato il loro punteggio, mentre 8 hanno registrato una diminuzione. Con un punteggio medio di 65 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione Europea rimane la regione con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) ma l'efficacia delle misure anticorruzione continua a essere compromessa dall'indebolimento dei sistemi di controlli e contrappesi sui vari poteri. Il CPI 2023 conferma l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea” (fonte: <https://transparency.it/informati/news/cpi-2023-italia-conferma-punteggio>).

Dal volume sul Whistleblowing 2023 [https://transparency.it/images/pdf\\_publicazioni/report-whistleblowing-2023.pdf](https://transparency.it/images/pdf_publicazioni/report-whistleblowing-2023.pdf), sempre a cura di Transparency International, si rileva che “Nel corso dell'anno 2023 la regione nella quale si riscontra una percentuale elevata di segnalazioni è la Lombardia (20%), che riconferma il maggior numero di segnalazioni in linea con i dati statistici raccolti nell'anno precedente (41%). Tale regione è seguita dal Piemonte (12%). A quanto riportato, tuttavia, si devono aggiungere le regioni afferenti a Stati esteri che registrano una percentuale di segnalazione nella misura pari al 12%. La provincia che ha ricevuto il maggior numero di segnalazioni è Milano (13%), riconfermandosi, anche in questo caso, conforme ai dati statistici raccolti nell'anno precedente”.

### ***ANALISI SOCIO-CRIMINOLOGICA***

La relazione del primo semestre del 2023 della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) (<https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf>) evidenzia che “la criminalità organizzata italiana è in continua trasformazione adeguandosi alle mutevoli condizioni dei mercati per massimizzare i propri introiti illeciti. Le incessanti e profonde trasformazioni delle organizzazioni criminali sono, inoltre, funzionali a limitare l'attenzione delle Strutture investigative sul loro operato, raccogliendo nel contempo il massimo possibile del consenso sociale nel presentarsi come organismi

che dispensano servizi e opportunità di guadagni. In una parola, benessere sociale o, almeno, la percezione di un benessere sociale visto però non come un diritto del cittadino, ma come elargizione da parte di un'entità sovrastante alla quale è necessario corrispondere se non obbedienza, certamente condiscendenza.

Ne consegue l'attrazione fisiologica per le organizzazioni, dotate di forte liquidità illecitamente acquisita, avvertita da quella parte del mondo imprenditoriale qualche volta in difficoltà ad affermarsi nei complessi meccanismi che regolano l'attività produttiva ed i costi di esercizio. Ecco quindi il richiamo esercitato dalla grande disponibilità monetaria, elargita con apparente facilità, sui piccoli-medi titolari di aziende che talvolta non si pongono il problema delle possibili ricadute negative sulla propria attività d'impresa. (...)

La lotta contro le organizzazioni mafiose non può prescindere, oggi più di ieri, da una concreta fattiva collaborazione tra tutte le Istituzioni interessate, perché la mentalità che sottende all'atteggiamento mafioso persiste tuttora nell'immaginario popolare. Occorre, quindi, che il contributo del mondo della politica, della cultura, dell'informazione e, infine ma non per ultimo, del mondo del lavoro, liberi i cittadini dal bisogno di "protezione" per poter soddisfare i bisogni primari, nonché dal timore di dover sottostare a pressioni ed intimidazioni. (...)

Emerge nettamente (...) la persistenza e la complessità delle organizzazioni mafiose che, dalle Regioni di origine, si sono ormai radicate e diffuse nel territorio nazionale e all'estero, cioè ovunque vi sia la possibilità di perseguire i propri affari illeciti, d'inserirsi nei circuiti legali dell'economia e, comunque, di trarre rapidi ed ingenti profitti inquinando i circuiti economico-finanziari. Infatti, la finalità prioritaria delle mafie si rintraccia nella tendenza ad assumere il potere anche economico, con l'intento di prevalere sugli altri acquisendo il controllo della vita civile e politica.

In molti casi è stato ormai accertato come alcuni professionisti ricerchino la scorciatoia offerta dalla protezione mafiosa, con l'aspettativa di ottenere presunti vantaggi e l'illusione di riuscire a rimanere al di fuori dell'illegalità. Fondamentale ed essenziale appare la corretta informazione nella efficace lotta alla mafia, la cui chiave di volta resta la valorizzazione del senso civico. (...)

In tema di contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici si evidenzia come l'attuazione del pacchetto di investimenti noto come Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbia comportato l'adozione del Decreto del Ministero dell'Interno, in data 2 ottobre 2023, finalizzato a rafforzare i presidi volti a prevenire le infiltrazioni criminali nell'economia, con "...misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi Interforze Antimafia (GIA) istituiti presso le Prefetture..." e chiamati a collaborare con i Prefetti per la realizzazione di una effettiva ed efficace attività dell'apparato amministrativo di prevenzione antimafia. Il Decreto ministeriale mira a rendere più efficiente l'azione di prevenzione antimafia, senza recare nocumento alla necessaria celerità nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale degli investimenti complementari, riconoscendo e valorizzando in tale ottica il ruolo dei citati GIA. Vista l'importanza del contesto, il Direttore della DIA ha promosso l'adozione di specifiche misure organizzative volte ad assicurare la qualificata rappresentanza dei componenti della DIA che interverranno in seno ai Gruppi Interforze prefettizi. Ciò anche in previsione della più serrata programmazione dei lavori dei Gruppi, che dovranno riunirsi con cadenza quindicinale o mensile, al fine di garantire il concorso accurato e tempestivo ai lavori a fronte dei rilevanti obiettivi fissati dal PNRR.”.

#### ***INDICAZIONE SULLA PERCEZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI IN ABRUZZO***

Dalla Relazione I semestre DIA 2023 (<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf>) emerge che “L'Abruzzo rientra tra i territori in cui non risultano fenomeni mafiosi autoctoni. La peculiare posizione geografica, tuttavia, lo espone all'influenza criminale di organizzazioni provenienti dalle Regioni limitrofe, in particolare dalla Campania e dalla Puglia, alle quali si aggiungono, secondo recenti evidenze investigative, organizzazioni criminali di origine calabrese. Le attività investigative degli ultimi anni avrebbero altresì documentato la presenza di gruppi criminali composti principalmente da albanesi e magrebini, nonché da soggetti di etnia rom. Questi ultimi, in

particolare, sono rappresentati da nuclei familiari divenuti stanziali nel tempo sia lungo la fascia costiera, sia nell'entroterra e risultano oggetto di pregresse indagini in materia di stupefacenti, usura, etc. Si tratta dell'unico fenomeno delinquenziale locale potenzialmente in grado di evolvere in forme di criminalità organizzata più complesse. Per meglio analizzare i fenomeni criminali presenti in Abruzzo, risulta utile ripartire il territorio in due macroaree: la prima individuabile nella fascia costiera, ove risulterebbe documentata la presenza di esponenti della criminalità pugliese, calabrese, campana, di etnia rom e anche stranieri, in particolare albanesi; la seconda ricomprende l'area appenninica interna, più esposta a fenomeni d'infiltrazione nel tessuto economico da parte di proiezioni criminali laziali e campane (I gruppi campani, in particolare quelli dell'area casalese, nel tempo hanno manifestato la loro operatività oltre che nel traffico di stupefacenti, anche nell'infiltrazione degli appalti pubblici, settore particolarmente sensibile in virtù della ricostruzione post sisma, e in attività di riciclaggio). Nelle aree interne dell'Abruzzo risulterebbero, inoltre, presenti criminali di origine nordafricana e, anche qui, di etnia rom, i primi dediti prevalentemente allo spaccio di stupefacenti, i secondi maggiormente orientati a pratiche usuarie. In tutto il territorio abruzzese resta alta l'attenzione istituzionale, anche in termini di vigilanza e di verifica preventiva da parte delle Prefetture mediante l'impegno dei Gruppi Provinciali Interforze per il monitoraggio delle imprese interessate all'affidamento e all'esecuzione degli appalti (in considerazione dei fondi stanziati per le opere di ricostruzione pubbliche e private in seguito agli eventi sismici avvenuti nel 2009 e nel 2016/2017), nonché all'erogazione di fondi pubblici in altri settori altrettanto remunerativi, come quello della zootecnia e del turismo, particolarmente importanti per la Regione. Nella provincia di L'Aquila, con particolare riferimento ad alcune aree della Marsica, risulterebbe presente un significativo numero di soggetti di origine nordafricana dediti in maniera particolare allo spaccio di stupefacenti.

Nel capoluogo abruzzese prosegue l'opera di vigilanza e di verifica preventiva della Prefettura sulle imprese interessate ai lavori di ricostruzione post sisma con l'adozione, all'occorrenza, di provvedimenti amministrativi di natura preventiva a carico di società a rischio d'infiltrazione mafiosa. La citata attività è estesa anche ad altri settori quali l'agricoltura e la zootecnia, già in passato oggetto di prassi fraudolente e speculative tese all'indebito ottenimento di fondi e finanziamenti pubblici. A tale riguardo, nel semestre in esame la Prefettura aquilana ha emesso 7 *“misure amministrative di prevenzione collaborativa”*, ai sensi dell'art. 94-bis del codice antimafia, a carico di altrettante società con sede legale nella provincia e interessate alle concessioni di terreni demaniali destinati all'uso agricolo ovvero all'alpeggio del bestiame (Settori particolarmente esposti a ingerenze criminali, soprattutto nelle realtà territoriali a forte vocazione agro-pastorale. I destinatari delle concessioni possono fruire di finanziamenti pubblici e contributi, nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune), *“per l'esistenza - sulla base di un quadro indiziario complessivo - di idonei e specifici elementi, obiettivamente sintomatici di concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionarne le scelte e gli indirizzi”*.

A Chieti, un'attività investigativa conclusa agli inizi del 2022 avrebbe acclarato una significativa presenza di gruppi criminali composti da individui di nazionalità albanese (Spesso con contatti con la comunità sinti presente sulla costa) particolarmente attivi nel settore degli stupefacenti. La provincia resterebbe esposta a tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali foggiane, in particolare garganiche e di San Severo (FG). Al riguardo, nel semestre in esame la locale Prefettura ha emesso un provvedimento interdittivo a carico di una ditta individuale del settore agricolo interessata alla concessione di terreni demaniali per l'ottenimento di contributi europei.

Nella città di Pescara, l'operazione “Planning”, conclusa nel luglio 2022 dalla DIA e dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, avrebbe acclarato la presenza, in particolare nella parte costiera, di un'associazione criminale di origini calabresi che avrebbe infiltrato i settori edile e della grande distribuzione organizzata ai fini di riciclaggio. L'indagine avrebbe tra l'altro documentato il ruolo di alcuni imprenditori reggini che, mediante accordi, avrebbero permesso l'inserimento occulto della 'ndrangheta in importanti iniziative economiche sviluppate nel pescarese.

Anche a Pescara, infine, si conferma la presenza di sodalizi albanesi e di etnia rom i cui principali interessi illeciti sono rivolti al settore degli stupefacenti. I gruppi criminali di etnia rom, durante il semestre in esame, sono stati oggetto di una complessa attività investigativa antidroga che ha consentito di contestare agli indagati l'associazione di tipo mafioso.

In provincia di Teramo, pregresse attività investigative avrebbero rilevato la presenza di esponenti della criminalità campana e calabrese.

Il territorio, con particolare riferimento alla fascia costiera, sarebbe interessato dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti in prevalenza riconducibile a gruppi criminali, per lo più albanesi e di etnia rom. Questi ultimi sarebbero maggiormente presenti a Silvi Marina (TE), Giulianova (TE), Alba Adriatica (TE), Martinsicuro (TE) e Roseto degli Abruzzi (TE), mentre Sant'Egidio alla Vibrata (TE) risulterebbe appannaggio di gruppi criminali albanesi e, più di recente, di quelli di origine nordafricana”.

#### ***UIF – IL RISCHIO CORRUTTIVO NEGLI APPALTI PUBBLICI: UNA PROPOSTA DI INDICATORI SULLA BASE DI DATI UFFICIALI***

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia ha pubblicato lo Studio n. 23/2024 della serie “Quaderni dell'antiriciclaggio” dal titolo “Corruption risk indicators in public procurement: A proposal using Italian open data” (<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2024/quaderno-23-2024/index.html>).

Lo Studio, basandosi sulla letteratura di settore e utilizzando i dati pubblici dell'ANAC, propone un insieme di dodici indicatori volti a quantificare il rischio di potenziali condotte corruttive nelle gare pubbliche di appalto, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e al riciclaggio, migliorando la capacità delle istituzioni di identificare e mitigare i rischi associati a condotte illecite nel settore degli appalti pubblici.

Nello specifico, i dodici indicatori analitici – calcolati per le gare pubblicate in Italia tra gennaio 2018 e giugno 2023 – vengono aggregati in un indicatore sintetico che fornisce una misura di rischio corruttivo.

Dallo Studio emerge che le gare che registrano il valore dell'indicatore più elevato riguardano principalmente gli appalti dei settori speciali e la fornitura di prodotti. I risultati hanno inoltre evidenziato che alle stazioni appaltanti operanti nel settore sanitario sono associati valori mediamente più elevati dell'indicatore sintetico di rischio, mentre le centrali di committenza fanno registrare valori medi dell'indicatore significativamente più bassi.

Un ulteriore profilo critico che emerge dal lavoro, riguarda il problema dei dati mancanti, derivante dalla omessa comunicazione all'ANAC da parte delle stazioni appaltanti di molte delle informazioni richieste, che riguarda in particolare quelle di piccole dimensioni, localizzate nelle regioni del Sud e delle Isole, per le quali il rischio corruttivo potrebbe risultare sotto-stimato.

Lo Studio individua infine alcune potenziali applicazioni operative di tali indicatori, che potrebbero anche essere utilizzati come strumento preliminare di screening per orientare l'azione, ad esempio, nel monitoraggio dell'utilizzo dei fondi pubblici, inclusi quelli del PNRR.

#### ***MEF - PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE - ITALIA 2025-2029***

Il “Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029” ([https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/analisi\\_programmazione/documenti\\_programmatici/psb\\_2024/Piano-strutturale-di-bilancio-e-di-medio-termine-Italia-2025-2029.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/psb_2024/Piano-strutturale-di-bilancio-e-di-medio-termine-Italia-2025-2029.pdf)), redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2024, è il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine elaborato ai sensi della disciplina economica dell'Unione europea (UE) recentemente entrata in vigore.

Il Piano, coerentemente con le nuove regole europee ed essendo la durata della legislatura nazionale pari a cinque anni, ha un orizzonte quinquennale (2025-2029), ma il Governo italiano ha scelto di distribuire

l'aggiustamento della finanza pubblica su sette anni (anziché quattro), a fronte di un impegno a proseguire il percorso di riforme e investimenti previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel paragrafo I.1 “Il contesto globale e la nuova governance europea”, viene evidenziato preliminarmente che “il contesto globale è in una fase di profondo e rapido cambiamento” e che “è lecito aspettarsi il permanere di instabilità, con il rischio di ulteriori episodi di crisi che metterebbero nuovamente a dura prova ogni decisione di politica economica”, precisando poi che “l'Italia, come tutta l'Europa, è pienamente esposta a diverse tra queste tendenze di fondo, specialmente in relazione al calo demografico, ai cambiamenti climatici e alla riconfigurazione delle catene del valore globali”.

Nel paragrafo I.2, relativo alla “La visione strategica del Piano e i suoi obiettivi generali”, viene riportato che “nei primi due anni del Piano, il 2025 e 2026, l'attenzione del Governo si concentrerà sul completamento del PNRR, mentre nel periodo successivo si darà continuità ad alcuni degli interventi strutturali per migliorare le prospettive di crescita e resilienza economica e favorire il consolidamento della finanza pubblica”.

In merito viene poi precisato, nel successivo paragrafo I.3 “La portata degli interventi del PNRR e le nuove misure previste dal Piano”, che la maggior parte della dotazione finanziaria del PNRR “è stata destinata a sostenere la realizzazione di obiettivi legati alla doppia transizione ecologica e digitale, alla convergenza economica e sociale tra Nord e Sud e al potenziamento delle risorse e delle capacità della Pubblica Amministrazione” e viene quindi confermato che “nel 2025 e nel 2026 l'Italia concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del PNRR, mentre, negli anni successivi, l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e aumentare i risultati raggiunti” precisando che “l'azione riformatrice si dedicherà in via prioritaria all'avanzamento delle misure atte a migliorare la qualità delle istituzioni e l'ambiente imprenditoriale. Esse riguarderanno, in particolare, il settore della giustizia, l'amministrazione fiscale, la gestione responsabile della spesa pubblica, il supporto alle imprese e la promozione della concorrenza e la Pubblica Amministrazione”.

Nel paragrafo II.3 “Le nuove sfide nella gestione della finanza pubblica” viene in particolare rimarcata l'importanza di “potenziare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica” in quanto “nell'ambito dell'ammontare complessivo di spesa delle amministrazioni pubbliche, coerente con il rispetto delle nuove regole europee, acquisisce maggior rilievo, nel momento della programmazione, la decisione allocativa sulle risorse disponibili.” pertanto si ritiene “necessario potenziare la funzione di controllo e monitoraggio della spesa pubblica”.

Nel paragrafo III.1 “La strategia complessiva nazionale per affrontare le sfide globali, anche nel perseguimento delle priorità europee”, nel confermare nuovamente che “nei primi anni (2025 e 2026) l'attenzione sarà focalizzata sulla realizzazione delle iniziative incluse nel PNRR; diversamente, dal 2027 in poi, l'Italia proseguirà il cammino nella direzione intrapresa, consolidandone i risultati e potenziando la portata e i benefici delle iniziative che in questi anni si sono rivelate maggiormente strategiche, efficaci ed efficienti rispetto al rafforzamento economico e sociale del Paese” viene ulteriormente precisato che “all'interno di questa scansione temporale, l'Italia avvierà un piano di riforma volto, da un lato, ad accrescere il potenziale di crescita e resilienza economica del Paese e la sostenibilità di bilancio, dall'altro a rispondere alle Raccomandazioni Specifiche per Paese del Consiglio UE (CSR) e a contribuire al perseguimento degli obiettivi comuni europei per la transizione ecologica e digitale, la resilienza sociale ed economica, la sicurezza energetica e lo sviluppo di capacità di difesa”. Poi, con particolare riferimento a “le misure che l'Italia intende adottare per aumentare il potenziale di crescita e resilienza economica del Paese e sulla sostenibilità di bilancio”, viene precisato che “esse riguarderanno il potenziamento delle recenti riforme e investimenti che hanno innovato profondamente l'amministrazione della giustizia e il sistema di tassazione, l'ambiente imprenditoriale, la Pubblica Amministrazione e la programmazione della spesa pubblica”, aggiungendo che “in generale, si darà continuità all'azione del PNRR, assicurando il completamento degli investimenti strategici previsti nelle diverse missioni. Ai fini del Piano, rilevano, in particolare, oltre agli investimenti del PNRR previsti nelle aree su menzionate (Giustizia, tassazione, ambiente imprenditoriale, Pubblica Amministrazione e programmazione della spesa pubblica), gli investimenti per il potenziamento dei servizi di cura per la prima infanzia, la riforma



e l'ampliamento delle politiche attive per il mercato del lavoro, l'innovazione del sistema di istruzione e di ricerca e il rafforzamento della cooperazione tra università, enti di ricerca ed imprese, il potenziamento del sistema sanitario e della coesione economica e sociale, l'accelerazione del processo di transizione ecologica e digitale. Tali interventi, diretti in ambiti economici e sociali specifici, permetteranno, altresì, di rispondere alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio UE adottate dal 2019 ad oggi e contribuire al raggiungimento delle priorità comuni dell'Unione”.

Si segnala, in particolare, che nell'ambito de “La riforma della PA: merito e nuove competenze” (par. III.2.4) risulta previsto un “passaggio delle competenze tra commissari straordinari e amministrazioni” e, più precisamente, “nel periodo 2027-2029 sarà avviato un graduale passaggio alle amministrazioni ordinariamente competenti di funzioni e competenze già attribuite ai Commissari straordinari, individuando meccanismi di valorizzazione e utilizzo, nell'ambito delle facoltà assunzionali, delle professionalità ed esperienze acquisite nei vari ambiti di operatività”.

Si segnala inoltre, nel par. III.3.1.4. “La riduzione dei divari territoriali e sociali”, la sezione dedicata a “Il contrasto all'illegalità (CSR n. 4.1 del 2024, 2.2 del 2020 e 2.1 del 2019)” dove viene precisato che “nei prossimi anni, inoltre, l'Italia aumenterà i propri sforzi per rafforzare la sicurezza e la legalità, nonché il contrasto alle mafie. Tali azioni devono essere considerate tra le riforme con un impatto positivo sulla crescita economica. In ambito microeconomico, il contrasto al degrado e all'illegalità favorisce l'apertura delle attività commerciali e ricettive, incentivando così l'economia dei territori e il turismo. Riguardo alle regioni del Sud Italia e, in generale, alle aree depresse, il contrasto alla criminalità costituisce un fattore attrattivo per i grandi investimenti, anche internazionali, spesso scoraggiati dalla presenza dell'illegalità reale o anche più semplicemente dal pregiudizio d'immagine che essa comporta”.

### **2.4.3 CONTESTO INTERNO**

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. A tal fine occorre acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione stessa potrebbe essere sottoposta.

Come evidenziato dall'ANAC (cfr. PNA 2022) nell'ottica del legislatore del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto interno, al pari dell'analisi del contesto esterno, costituisce presupposto dell'intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. In altri termini, i dati e le informazioni raccolti in ogni sottosezione del PIAO costituiscono, nella logica della pianificazione integrata, patrimonio comune e unitario per l'analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale l'amministrazione comprende meglio le proprie caratteristiche e l'ambiente in cui opera.

Posto quanto sopra, e con riguardo alla descrizione della macrostruttura della Giunta Regionale, dell'assetto organizzativo dei relativi Dipartimenti/Servizi Autonomi, Servizi e Uffici e della distribuzione tra gli stessi delle risorse umane, non può che rinviarsi ai dati esposti nelle Sezioni del PIAO a ciò dedicate.

Per quel che qui rileva, si evidenzia che la trasparente ed oggettiva distribuzione delle risorse tra gli uffici della Giunta è presupposto imprescindibile affinché si assicurino le condizioni indispensabili per il corretto agire dell'Amministrazione, scongiurando anche il rischio di irregolarità involontarie.

A tale ultimo proposito, come si è già avuto modo di evidenziare, è altresì indispensabile che l'Amministrazione, assicurata l'idonea organizzazione degli uffici regionali, favorisca, anche attraverso costanti interventi formativi e di aggiornamento del personale, comportamenti organizzativi e professionali consapevolmente orientati all'incremento del benessere del sistema economico e sociale abruzzese.

Eventuali modifiche organizzative che dovessero essere adottate successivamente all'adozione del PIAO, ove incidano in maniera rilevante sulle attività di competenza dei Dipartimenti e dei Servizi Autonomi, potranno comportare una revisione della mappatura dei processi.

La Giunta Regionale è l'Organo politico che definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, determina gli indirizzi per l'elaborazione e l'aggiornamento annuale del Piano, approva il Piano ed i relativi aggiornamenti. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta Regionale sono coadiuvati da apposito personale (c.d. Segreterie Politiche), la cui "Disciplina delle Strutture dei Componenti dell'Esecutivo regionale", è rinvenibile nella D.G.R. n. 41/2017 e s.m.i., nonché nella D.G.R. n. 421 del 15/07/2024 e s.m.i. avente ad oggetto "Istituzione e disciplina del Gabinetto di Presidenza di cui alla L.R. n. 11/2024". In questa sede è utile prevedere che laddove dovesse manifestarsene la necessità, ai fini di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, le misure previste nella presente sotto sezione del P.I.A.O. e suoi allegati, potranno essere tenute in considerazione, in quanto compatibili, anche per detto personale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Giunta Regionale è nominato dalla Giunta Regionale.

L'obiettivo principale assegnato al RPCT (cfr. Delibera ANAC n. 840 del 2018) è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, nonché della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione.

Il PNA 2022 fornisce un quadro d'insieme delle attività svolte dal RPCT e dei poteri ad esse connessi, a cui si fa rinvio.

L'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni ente dipende in gran parte dal reale coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Il ruolo del RPCT, infatti, non deve in nessun caso essere interpretato come una deresponsabilizzazione degli altri soggetti, in particolare dei responsabili delle unità organizzative, in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

A conferma di tale visione, vale considerare che la violazione del dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT comporta una responsabilità disciplinare (art. 8, D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).

In merito, il PNA 2022 riporta le indicazioni in merito ai rapporti fra RPCT e i soggetti che operano nell'amministrazione volti a realizzare un modello di sistema di prevenzione della corruzione in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento.

Nell'ambito dei rapporti con organi di controllo interno, nel PNA 2022 l'ANAC evidenzia che si ritiene opportuno ottimizzare i rapporti fra RPCT e gli organi preposti ai controlli interni, garantendo un periodico scambio di flussi informativi utili a supportare sia il RPCT, che gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. Con particolare riguardo al rapporto con gli OIV, al fine di coordinare meglio gli obiettivi di *performance* con l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, il legislatore ha rafforzato la sinergia tra il RPCT e l'OIV.

Rapporti con i Referenti: per garantire un adeguato governo delle attività finalizzate all'attuazione del PTPCT, nell'Amministrazione regionale è stato dato impulso alla formazione di una "Rete di Referenti" nell'ottica del processo sinergico che la Legge n. 190/2012 ha voluto creare al fine di contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

L'attività di supporto al RPCT da parte dei referenti è stata oggetto di particolare attenzione anche all'interno del PNA 2022 che, ai fini dell'impostazione di un'attenta attività di monitoraggio, suggerisce di prevedere che all'interno del PIAO siano identificati i soggetti che devono relazionare periodicamente al RPCT al fine di aggiornarlo sia sullo stato di attuazione/adequatezza delle misure di trattamento che sulle attività di controllo interno svolte in seno ai Dipartimenti, con relative scadenze.

I referenti, da ultimo comunicati/aggiornati dai Dipartimenti/Servizi Autonomi della Giunta regionale, su richiesta del CAP da ultimo con nota prot. n. 393992 del 10.10.2024, con le note appresso indicate, sono quelli

di cui al pertinente seguente elenco (elenco da intendersi come aggiornamento dei precedenti), con salvezza di eventuali ulteriori aggiornamenti che dovessero intervenire *medio tempore*:

DIPARTIMENTO/SERVIZIO AUTONOMO	REFERENTE
Servizio Autonomo Autorità di Audit	Alfonso Magliocco Costanza Pellegrini nota ADA prot. n. 395577 del 11.10.2024
TABELLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO	

Rapporti con il Servizio Informatica e Statistica:

Il Servizio Informatica e Statistica (ex Sistema Informativo Regionale - S.I.R), incardinato nel Dipartimento Risorse della Giunta Regionale, è deputato ad attività rilevanti e strategiche atte al necessario supporto alle competenze del RPCT. Esso infatti:

- assicura il funzionamento, l'accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione della pagina "Amministrazione Trasparente" e delle singole sezioni e sotto-sezioni in cui essa è suddivisa a termini di legge;
- provvede alla pubblicazione di specifici atti e documenti (es. tabelle, format e link di riferimento) che le strutture regionali trasmettono anche attraverso la funzione ticket, in quanto non rientranti nel novero dei provvedimenti ed informazioni per i quali la pubblicazione avviene direttamente in area intranet;
- garantisce la qualità dei dati pubblicati anche in relazione all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche;
- garantisce la funzionalità delle comunicazioni telematiche relative alle banche dati, con particolare riferimento ai contratti pubblici, ed alle piattaforme digitali previste dalla normativa, anche alla luce delle indicazioni AGID/ANAC;
- progetta ed attua, anche su richiesta del RPCT, modifiche che possano migliorare e semplificare le pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente";

- presso la Giunta Regionale d'Abruzzo gli obblighi di Trasparenza hanno trovato concreta attuazione grazie al supporto del Servizio Informatica e Statistica che, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) ha provveduto, nell'anno 2013, al primo impianto della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Abruzzo, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A al D.Lgs. 33/2013, con contestuale predisposizione della sezione «Amministrazione aperta» nell'area intranet, per l'inserimento, a cura delle Strutture Regionali, della maggioranza dei dati da pubblicare.

Rapporti con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):

Il comma 2 dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 statuisce che: *"La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro"*.

L'art. 55-bis del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, al comma 2, stabilisce che: *"(...) Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità"*.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, dunque, ha la competenza per la gestione del procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale e, comunque, per le infrazioni di maggior gravità.

Il rapporto tra RPCT e gli Uffici di disciplina delle amministrazioni possono trarsi dall'articolo 1, comma 7, della legge 190 del 2012 (come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs 97/2016) che stabilisce: *«(...) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (...)»*

Anche il D.Lgs. 33/2013, art. 43, fornisce indicazioni sia nel comma 1 che nel comma 5.

Al comma 1 prevede che *«il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione»*.

Al comma 5 è stabilito che *«in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare»*.

Con DGR n. 419 del 28.07.2017, ad oggetto *"Art. 55 bis comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche." Disciplina Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)"*, sono state definite le modalità di costituzione e di funzionamento dell'UPD della Giunta regionale.

Dunque, per la progettazione della strategia di prevenzione del rischio ed il monitoraggio dell'attuazione, il RPCT interagisce con organi e uffici della Giunta Regionale (Organi di Indirizzo Politico, Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, Dipartimenti/Servizi e loro Referenti nella materia, Ufficio Procedimenti Disciplinari – UPD, ecc.), oltre che con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (alla quale si rapporta anche mediante l'invio di apposite Relazioni annuali), con Amministrazioni centrali e altre Autorità.

Per quanto attiene alle funzioni di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) della Giunta della Regione Abruzzo, le stesse sono state da ultimo attribuite all'Ing. Fabrizio Pieri con Determinazione del Dipartimento Risorse n. DPB/04 del 17/01/2024, Dirigente del servizio Gare e Contratti, salvo gli eventuali aggiornamenti.

All'atto della redazione del presente Piano, le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Giunta Regionale sono svolte dalla Dott.ssa Francesca Iezzi, Dirigente del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione", incaricata con D.G.R. n. 84 del 21/02/2023.

La Relazione anno 2023 del RPCT, pubblicata in Amministrazione Trasparente ed alla cui lettura si rimanda, evidenzia che in nessuna area di rischio si sono verificati eventi corruttivi. Dalla stessa relazione, sulla base delle informazioni fornite dalla struttura regionale competente in materia di procedimenti disciplinari incardinata presso il Servizio Personale del Dipartimento Risorse, si evidenzia quanto segue, anche dalle risultanze comunicate dagli Uffici deputati:

- sono pervenute n. 2 segnalazioni per svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati;
- sono pervenute n. 5 segnalazioni per violazione del Codice di Comportamento, di cui accertate n. 0;
- non sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti (penalmente rilevanti e non);
- sono stati avviati n. 4 procedimenti disciplinari per violazione del Codice di Comportamento;
- non si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

Rispetto alla Relazione anno 2022 si evidenzia un aumento delle segnalazioni per svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati (da 1 a 2), una diminuzione delle segnalazioni per violazione del Codice di Comportamento (da 10 a 5) e una diminuzione dei procedimenti disciplinari avviati per violazione del Codice di Comportamento (da 8 a 4).

#### **2.4.4 MAPPATURA DEI PROCESSI**

Come evidenziato dall'ANAC (cfr. PNA 2022), una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno del PIAO richiede che si lavori per una mappatura dei processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione. Pertanto, anche se la finalità della mappatura varia da sezione a sezione del PIAO in base alle specificità dei contenuti delle stesse, si rappresenta l'opportunità che essa sia unica, anche al fine di integrare obiettivi e indicatori di *performance* con le misure di prevenzione della corruzione (vedi oltre).

La mappatura dei processi esposta nell'*Allegato A* della presente Sottosezione, alla cui lettura si rimanda, è articolata per Aree di rischio ed è stata aggiornata a seguito delle rimodulazioni e/o revisioni parziali dell'assetto organizzativo di talune strutture regionali nell'ambito delle attività di monitoraggio degli adempimenti previsti dal PTPCT/PIAO 2024/2026.

I processi mappati sono riferiti alle seguenti Aree di Rischio:

- ✓ Area di rischio n. 1 "Contratti pubblici";
- ✓ Area di rischio n. 2 "Acquisizione e gestione del personale";
- ✓ Area di rischio n. 3 "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario";
- ✓ Area di rischio n. 4 "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario";
- ✓ Area di rischio n. 5 "Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio";
- ✓ Area di rischio n. 6 "Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni";
- ✓ Area di rischio n. 7 "Incarichi e Nomine";
- ✓ Area di rischio n. 8 "Affari Legali e Contenzioso";
- ✓ Area di rischio n. 9 "Governo del Territorio";

- ✓ Area di rischio n. 10 “Le Procedure di Gestione dei Fondi Strutturali e dei Fondi Nazionali per le Politiche di Coesione e per la Politica Agricola Comune (PAC) e dei Fondi Regionali”;
- ✓ Area di rischio n. 11 “Attività istituzionale in campo sanitario”;
- ✓ Area di rischio n.12 “Gestione dei Rifiuti”.

I processi, mappati e correlati alle suddette Aree di Rischio, sono esposti nel suddetto *Allegato A* secondo un’articolazione per Dipartimenti e sono distinti in “Processi Trasversali” (ossia comuni a tutti i Dipartimenti) e “Processi Specifici” (ossia relativi a determinati Dipartimenti). Laddove i Dipartimenti hanno fornito l’auspicato dettaglio degli ulteriori livelli organizzativi (per Servizi e Uffici) - come richiesto già con circolare n. 467168 del 17.11.2023, quest’ultimi sono stati riportati. Invero, va rilevato che non si riscontra un ampio riscontro in tal senso, e ciò non pone le basi per l’auspicata “mappatura integrata” delle sezioni del P.I.A.O. per plurimi livelli organizzativi (cfr. paragrafo su *Rotazione ordinaria e straordinaria*). **La richiesta di dettagli per livelli organizzativi è stata rinnovata con nota prot. n. del \_\_\_\_\_ di avvio della fase di consultazione del presente documento.**

#### **2.4.5 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI POTENZIALI E CONCRETI**

Con il PNA 2019, è stata svolta un’analisi critica della metodologia di valutazione dei rischi introdotta dal PNA 2013 che si basava sulla attribuzione del livello di rischio in relazione ad un valore numerico.

Il suddetto metodo, cd. “quantitativo”, è stato ritenuto non idoneo in quanto non consentiva una ponderazione reale del rischio; l’ANAC dunque, con il PNA 2019, ha introdotto un cambiamento di approccio che, sia pur gradualmente, pervenisse ad un sistema di misurazione “qualitativo” basato sul principio di prudenza.

Fatte salve ulteriori valutazioni e rivisitazioni del livello di rischio, si conferma in via generale il livello di rischio dei processi attribuito nei Piani precedenti anche in relazione alle scelte operate dal legislatore nazionale con la L. 190/2012 individuando come procedimenti a maggiore rischio corruttivo i seguenti:

- a) *autorizzazione o concessione;*
- b) *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*
- c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.*

Conseguentemente alle siffatte tipologie di processi può essere attribuito un Livello di Rischio Medio/Alto, prevedendo a presidio degli stessi incisive misure per la mitigazione del rischio.

#### **2.4.6. PROGETTAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

In relazione alla loro portata, le misure di prevenzione del rischio possono definirsi “*generali*” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo *trasversale* sull’intera amministrazione o ente; “*specifiche*” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e, pertanto, devono essere ben contestualizzate rispetto all’amministrazione di riferimento.

Svolta la mappatura dei processi, così come esposta nell’*Allegato A* della presente Sottosezione (articolata per Aree di rischio e aggregata per Dipartimenti), distinguendo i medesimi in “Processi Trasversali” (ossia comuni

a tutti i Dipartimenti) e “Processi Specifici” (ossia relativi a determinati Dipartimenti), sono state ivi precisate le Misure di prevenzione per il trattamento del rischio correlato a ciascun processo.

L'*Allegato A bis* della presente Sottosezione riporta alcuni “Processi Trasversali” relativi alle disposizioni legislative che hanno introdotto una disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici, PNRR e PNC.

L'*Allegato B “Misure Generali di Prevenzione della Corruzione a carico di tutte le strutture regionali”* della presente Sottosezione, alla cui lettura si rimanda, reca le *Misure Generali* poste a presidio di procedimenti svolti da tutti gli uffici regionali.

Le misure esplicitate nei citati *Allegati A e B* sono state progettate tenendo conto delle fasi di cui consta ciascun processo e hanno tenuto conto del livello di rischio attribuito all'esito della consultazione delle strutture regionali.

Nell'*Allegato A* relativo ai processi specifici delle singole strutture, sono stati previsti appositi processi riferiti al PNRR, sia con riferimento a progetti precedentemente censiti, sia con riferimento a progetti che possano intervenire o emergere *medio tempore*, prevedendo: 1) processo relativo ad Avvisi e bandi; 2) processo relativo ad affidamento a soggetto sub-attuatore; 3) processo relativo ad affidamento di lavori, servizi, forniture. In calce al presente documento, si trova ad ogni buon conto, un'elencazione riferita a interventi PNRR, salvo altri, redatto sulla base delle DD.GG.RR. pubblicate sul sito dell'Ente e sulla base delle comunicazioni fornite dalla Direzione Generale.

Ulteriori e fondamentali misure poste a presidio della prevenzione del rischio corruttivo sono rappresentate dagli obblighi di trasparenza dei quali si dirà più avanti e che sono esplicitati nell'*Allegato C* della presente Sottosezione.

Si illustrano di seguito talune misure di particolare rilievo:

### ***Monitoraggio dei tempi procedurali (Allegato B - MG/1)***

Il monitoraggio periodico dei tempi procedurali è un obbligo contenuto nell'art. 1, co. 28, della Legge n. 190/2012 ai sensi del quale *“Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”*.

Il precedente comma 9 lett. d) stabilisce: *“Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: (.....) d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti”*. Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento è, dunque, considerato come sintomatico di un possibile “malfunzionamento” dell'attività amministrativa e, pertanto, richiede che venga adeguatamente monitorato e valutato anche per individuare le idonee misure correttive di carattere normativo, organizzativo o amministrativo.

Con il presente Piano il monitoraggio dei tempi procedurali è, dunque, improntato all'acquisizione sistematica di report, attraverso il modello *Allegato E* al presente Piano, ai fini della ricognizione annuale del RPCT.

### ***Codice di Comportamento (Allegato B - MG/2)***

Mentre i Codici “etici”, “deontologici” o comunque denominati, hanno portata “valoriale”, il Codice di Comportamento fissa doveri di comportamento aventi una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Le disposizioni in esso contenute costituiscono obblighi giuridici la cui violazione è sanzionata dall'art. 54, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui: *“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è, altresì, rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1” (Licenziamento disciplinare)*.

A norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a cui sono state recentemente apportate modifiche con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. Tali modifiche consistono principalmente nell'introduzione dell'art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) e dell'art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media), nonché nella modifica/integrazione degli artt. 12 (Rapporti con il pubblico), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti), 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) e 17 (Disposizioni finali e abrogazioni). In particolare all'art. 15 è stato aggiunto il comma 5-bis che prevede, tra le attività formative, cicli obbligatori sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale è stato approvato con D.G.R. n. 72 del 10/02/2014 ed aggiornato, su proposta del RPCT, con D.G.R. n. 983 del 20/12/2018. Nelle more dell'ulteriore aggiornamento del Codice di comportamento regionale, con nota circolare del Servizio Controlli e Anticorruzione prot. n. 291586 del 05/07/2023, è stato inviato, a tutte le strutture della Giunta regionale e ai fini dell'osservanza, il succitato D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

Un recente aggiornamento è stato avviato con nota del Servizio Controlli e Anticorruzione prot. n. 301810 del 22/07/2024, con la quale è stata trasmessa all'Ufficio Affari Giuridici del Servizio Personale e all'Organismo Individuale di Valutazione la bozza del Codice aggiornato, redatto a seguito delle novelle normative intervenute medio tempore (D.L. n. 80/2021, D.P.R. n. 81/2023, D.Lgs. n. 24/2023, PNA ANAC), unitamente alla tavola sinottica delle modifiche apportate e relative note esplicative, per consultazione ed eventuali osservazioni/contributi. Il Servizio Personale ha riscontrato con nota prot. n. 360402 del 16/09/2024 e la proposta di D.G.R., a cura del CAP, iter n. 17201/24 denominata "Approvazione preliminare dell'aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e avvio della procedura aperta alla partecipazione ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001" è ad oggi alla firma del Presidente proponente.

È prevista una azione di monitoraggio del RPCT sull'osservanza del Codice di Comportamento di cui alla vigente D.G.R. n. 983 del 22/12/2018 (*Aggiornamento, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con DGR n. 72 del 10.02.2014*).

Detta azione è svolta mediante interlocuzione con gli uffici direttoriali e dirigenziali che riferiscono al RPCT delle risultanze delle seguenti attività svolte nel periodo oggetto di monitoraggio:

- a) vigilanza e controllo sull'osservanza del Codice di Comportamento;
- b) attivazione di procedimenti disciplinari per violazione del Codice di Comportamento;
- c) esecuzione di provvedimenti disciplinari e sentenze pronunciate nei confronti dei dipendenti.

### ***Rotazione ordinaria e straordinaria (Allegato B - MG/3 e MG/4)***

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della Legge n. 190/2012. In particolare, la rotazione c.d. "ordinaria" è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali, ad efficacia preventiva, che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio rappresenta una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che *"l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione"*.

Il PNA, quale logico corollario del principio di rotazione, al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di far acquisire ai dipendenti competenze professionali, anche di tipo trasversale, al fine di rendere fungibili le funzioni in una pluralità di ambiti lavorativi, anche prevedendo opportuni periodi di affiancamento. Una formazione di buon livello, in definitiva, può contribuire a rendere il personale più flessibile ed impiegabile in diverse attività.



Nell'ottica di porre a carico delle amministrazioni l'eccezionalità del ricorso a deroghe rispetto al naturale principio di rotazione di dirigenti e funzionari, il PNA indica anche le misure alternative nel caso in cui non potesse darsi luogo all'applicazione dell'istituto della rotazione.

In ambito regionale, in attuazione delle Misure previste dal PTPCT 2016/2018, con D.G.R. n. 42 del 02.02.2017 sono stati approvati i criteri per la rotazione del personale con qualifica dirigenziale e dei titolari di posizione organizzativa.

Successivamente, con D.G.R. n. 13 del 13.01.2020, la Giunta regionale approvava il Disciplinare contenente "Criteri e modalità per la rotazione del personale della Giunta della Regione Abruzzo, in applicazione della Legge n. 190/2012 e del PTPCT vigente della Regione Abruzzo".

A seguito di ricorso promosso da FLFP-CGIL, con D.G.R. n. 197 del 14.04.2020 è stata disposta la revoca della suddetta D.G.R. n. 13/2020 e l'avvio del confronto con le OO.SS..

Conseguentemente, con D.G.R. n. 264 del 14.05.2020 recante: *"Criteri e modalità per la rotazione dei dirigenti della Giunta della Regione Abruzzo (in applicazione della Legge n. 190/2012 e del PTPCT vigente della Regione) – Nuova Approvazione"*, la Giunta Regionale ha regolamentato le modalità di applicazione della misura della rotazione ai dirigenti della Giunta regionale. Tra le previsioni del disciplinare è stata inserita quella relativa al c.d. "periodo di raffreddamento"; come infatti stabilito al paragrafo 7.2, lett. c) dell'*Allegato 1* alla prefata D.G.R. 264/2020: *"il Dirigente che ha svolto il proprio incarico per la durata massima stabilita dal Disciplinare non potrà essere assegnato alla cura dei medesimi processi prima che siano trascorsi due anni dalla intervenuta scadenza"*.

Nel suddetto disciplinare, inoltre, la durata massima degli incarichi dirigenziali è correlata al rischio di corruzione specifico dei singoli processi. Il livello di rischio è articolato su tre fasce (Rischio specifico ALTO, MEDIO, BASSO) in corrispondenza delle quali è stabilita la durata massima degli incarichi dirigenziali.

Quanto alla concreta applicazione della Misura, la disposizione contenuta sempre al paragrafo 7.2, della successiva lett. k) stabilisce: *"nelle more della definizione dei livelli di rischio di cui alla precedente lett. e), nel conferimento degli incarichi - in attuazione della D.G.R. n. 386/2019 – i soggetti valutatori verificano che il soggetto cui l'amministrazione intende conferire l'incarico non abbia superato 8 (otto) anni di permanenza, nell'ambito dei medesimi Servizi titolari di processi di livello Alto rischio o Medio rischio; in particolare i soggetti valutatori garantiscono che il soggetto cui l'amministrazione intende conferire l'incarico non venga assegnato a Servizi che, seppure diversamente denominati, rispetto a quelli precedentemente diretti sono chiamati a gestire i medesimi processi e nei confronti dei medesimi Stakeholder, rispetto ai quali il soggetto interessato ha maturato 8 (otto) anni di permanenza"*.

Con D.G.R. n. 47 del 31/01/2023 sono stati forniti "Indirizzi in merito alla rotazione del personale della Giunta regionale incaricato di posizione organizzativa" ed, in particolare, è stata prevista una disciplina – ponte circa la rotazione degli incaricati di posizione organizzativa, stabilendo che, nelle more dell'adozione dei criteri e delle modalità della rotazione del personale incaricato di posizione organizzativa, gli incarichi di posizione organizzativa della Giunta Regionale non possono avere durata complessiva superiore a 12 (dodici) anni dalla data di iniziale decorrenza.

Dunque, particolare attenzione va posta da parte dei direttori e dei dirigenti per quanto di rispettiva competenza nell'ambito del procedimento di conferimento della E.Q. (già P.O.); ciò al fine di garantire la effettiva rotazione delle E.Q., atteso che soggiacciono anch'esse a detta misura.

Tenendo presente la *ratio* della misura, che è quella di evitare il consolidarsi di titolarità di incarichi in capo ad un medesimo soggetto oltre tempistiche consone, è utile conseguentemente tenere in considerazione, eventuali posizioni ricoperte da soggetti provenienti da analoghe posizioni presso altre amministrazioni, e in forza presso la Regione per effetto, ad es., della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio), come in particolare evidenziato da uno dei Dirigenti Responsabili dei Geni Civili, in un incontro successivo alla pregressa fase di consultazione 2023.

Del rispetto della misura della rotazione delle E.Q. (già P.O.), i Direttori e Dirigenti ne danno atto nei provvedimenti di proposta/conferimento dei relativi incarichi di responsabile d'Ufficio.

Con la medesima deliberazione è stato altresì confermato che, ai sensi della sopra richiamata D.G.R. n. 264/2020, il termine di durata massima per gli incarichi dei dirigenti dei Servizi è pari a anni 8, mentre per gli incarichi direttoriali di vertice il termine di durata massima è pari a anni 9.

In ultimo, con DGR n. 447 del 31/07/2023, è stato modificato il paragrafo 7.2 lett h) del Documento approvato con D.G.R. n. 264/2020, fermo tutto il resto, rendendo le durate degli incarichi dirigenziali coerenti con la naturale durata triennale di legge degli stessi e applicando pertanto multipli di 3, come di seguito rappresentato:

<i>Livello di rischio</i>	<i>Tipologia di incarico</i>	<i>Durata massima</i>
Rischio specifico di livello Alto (area rossa)	Dirigenti	6 anni
Rischio specifico di livello Medio (area gialla)	Dirigenti	9 anni
Rischio specifico di livello basso (area verde)	Dirigenti	12 anni

Con la medesima D.G.R. n. 447/2023 sono state inoltre sostituite, al paragrafo 7.2 lett. k) del Documento approvato con D.G.R. n. 264/2020, le parole “otto (8)” con le parole “nove (9)”.

Si specifica in questa sede che sono fatte salve, in caso di necessità, misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, tra le quali a titolo esemplificativo: modalità operative che favoriscono una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; nelle aree identificate come maggiormente esposte a rischio corruzione e per le istruttorie più delicate si prevedano meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, stabilendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; prevedere l'attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze; applicando il criterio della separazione e contrapposizione dei compiti e dei ruoli; estensione dei meccanismi di “doppia sottoscrizione” dei procedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; individuazione di uno o più soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti; meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi); condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria; misure di articolazione delle competenze (“segregazione delle funzioni”) attribuendo a soggetti diversi (Cfr. Atto del Presidente ANAC Fasc. UVMAC T n 2220/2023 – N.G).

È da tenere in considerazione, ad ogni buon conto, che le suddette misure organizzative di segregazione delle funzioni, possono sortire un utile effetto, in particolare nei servizi e negli uffici adibiti ad attività e processi ad alto rischio, anche in costanza della misura principale, cioè quella della rotazione delle P.O. e dei Dirigenti, e ciò con riferimento ai team a supporto degli Uffici.

Il RPCT, preso atto del fatto che con il processo di riorganizzazione dell'Ente svolto a partire dall'anno 2020, è stata effettuata una cospicua rotazione del personale dirigenziale, ha avviato specifiche interlocuzioni con la Direzione Generale, i Dipartimenti e i Servizi Autonomi. Con nota prot. n. 0203818/22 del 24/05/2022 ha evidenziato la necessità di definire tutti i livelli di rischio ai sensi del citato par. 7.2 della DGR 264/2020 e s.m.i., coinvolgendo il Dipartimento competente per l'organizzazione delle strutture regionali, ai fini di

coerenza della rilevazione con le attività svolte dalle diverse strutture, che peraltro sovente vengono riorganizzate, come anche massicciamente avvenuto tra il 2023 e il 2024.

L'attività da svolgere per pervenire alla definizione del livello di rischio dei plurimi livelli organizzativi (mappatura integrata per Dipartimenti/Servizi/Uffici), non può prescindere da valutazioni e scelte anche di tipo organizzativo, mentre il RPCT svolge sulle stesse funzioni di vigilanza in stretto raccordo con l'ANAC. Pertanto il livello di rischio delle strutture va rilevato con il concorso dei competenti uffici deputati all'organizzazione e con l'interazione con tutte le strutture regionali, nell'ottica di avere contezza di tutti gli elementi e livelli organizzativi dell'Ente a cui attribuire il livello di rischio dei relativi processi gestiti, senza tralasciarne alcuni a scapito di altri, nonché di tutti gli altri elementi che contribuiscono a far sì che la misura rotativa, alla base delle strategie di programmazione delle risorse umane, pur nella sua ineludibilità, non intralci l'azione amministrativa. La necessità di una elaborazione integrata ed informatizzata degli elementi afferenti alle diverse sezioni/sottosezioni del P.I.A.O., rendono ancor più necessario e strategico l'intervento del Dipartimento ove sono allocate sia le funzioni in materia di organizzazione, sia le funzioni informatiche.

Infatti, la disciplina esistente (PIAO di cui al D.L. n. 80/21 art. 6, D.M. 26/06/2022 sul Piano tipo PIAO, PNA 2019 e PNA 2022) auspica, ai fini di maggior efficacia della programmazione dell'Ente, una "mappatura integrata" delle sezioni del PIAO, oltre che l'adeguamento dei sistemi informatici. In tal senso l'RPCT, con nota prot. n. 209666 del 16/05/2023 ad oggetto "P.I.A.O. – mappatura dei processi dell'Ente – upgrade" ha inteso svolgere un'azione di impulso nei confronti delle strutture regionali competenti, affinché possa essere avviata una mappatura dei processi integrata per plurimi livelli organizzativi (Dipartimenti/Servizi/Uffici) ed al contempo essere informatizzata, in modo che detta mappatura possa allinearsi agevolmente e contestualmente anche le modifiche organizzative che, sovente, avvengono *medio tempore* tra un P.I.A.O. e l'altro. A seguito di varie interlocuzioni con le strutture deputate, documentate da note in atti (da ultimo nota prot. n. 0322591 del 27.07.2023), ad oggi tale percorso di mappatura integrata non è ancora giunto a maturazione. Affinché si addivenga a tale processo di mappatura integrata per plurimi livelli organizzativi, non si può prescindere da un *commitment* ad un più elevato livello dell'Ente, oltre che interdipartimentale, e di supporto con applicativi informatici a governo della flessibilità organizzativa che connota la Regione e le sue riorganizzazioni, non potendo giacere una siffatta elefantia operazione soltanto a livello di una singola struttura. D'altro canto, va rilevato che ad oggi, non vi è stato riscontro da parte dei Dipartimenti neppure nel censire gli Uffici nell'ambito dei processi mappati con il presente P.I.A.O., come invece richiesto dal CAP con circolare n. 467168 del 17.11.2023 di consultazione del Documento.

Con nota prot. n. 0362918 del 17.09.2024, richiamata la pregressa corrispondenza al riguardo, è stata rinnovata alle strutture deputate la problematica relativa alla necessità di una mappatura integrata dei processi su tre livelli organizzativi (Dipartimenti, Servizi e Uffici), che risulti sistematica e dinamica (in funzione delle riorganizzazioni) attraverso l'integrazione tra le diverse sezioni del PIAO e l'informatizzare della connessa procedura di realizzazione dei documenti che ne vanno a comporre le sezioni e le sottosezioni.

Come precisato da ANAC nelle FAQ sulla "Rotazione ordinaria del personale", per l'attuazione della misura della rotazione ordinaria è necessario che l'amministrazione, nello strumento di programmazione adottato, chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione. Nelle medesime FAQ l'ANAC precisa che lo strumento di programmazione può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi, chiarendo sempre qual è l'atto a cui si rinvia, e che a tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati, qui facendosi riferimento alle DD.GG.RR. citate.

L'istituto della rotazione "straordinaria" è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

È importante chiarire che detta misura di prevenzione non si associa in alcun modo alla rotazione "ordinaria". L'ANAC con la deliberazione n. 215/2019: "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001*" è intervenuta per puntualizzare il

momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da parte dell'amministrazione, obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, assumendo, da ultimo, nell'Aggiornamento 2018 al PNA adottato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, che tale momento potesse coincidere con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e segg. Codice procedura penale) formulata dal Pubblico Ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Circa l'ambito afferente ai *"reati presupposto"* per l'applicazione della misura, le Linee Guida soprarichiamate hanno chiarito che l'elencazione dei reati "per fatti di corruzione" contenuta nell'art. 7 della legge 69 del 2015, recante: *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"* possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria, ai sensi del comma 1, lettera l-quater, dell'art. 16 del D.Lgs.165 del 2001.

L'art. 129, co. 3, del D.Lgs. 271/1989 si inserisce nella disciplina riguardante l'informazione sull'azione penale e stabilisce che il Presidente dell'ANAC sia destinatario delle informative del Pubblico Ministero quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

L'Autorità informata, dunque, dell'esistenza di fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 190/2012, chiedendo all'amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l'attuazione della misura della rotazione.

La disposizione si rivela particolarmente utile per meglio definire e limitare anche i reati che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria. L'obbligo di comunicazione, infatti, è disposto in caso di "esercizio dell'azione penale", solo per i "delitti di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis, 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321, 322, 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti) e 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale".

### ***Astensione in caso di conflitto di interesse (MG/5)***

L'OCSE ha delineato la seguente definizione: *"il conflitto di interessi implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici."*

Pertanto, il tema del conflitto di interessi afferisce, in un'ampia accezione, a ogni fattispecie nella quale l'interesse di un soggetto interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio.

Nell'ordinamento giuridico italiano, il conflitto di interessi dei dipendenti pubblici è disciplinato dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto dalla L. n. 190 del 2012), dagli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013, *"Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici"* recepito dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 72/2014 recante il *Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale*, aggiornato con D.G.R. n. 983/2018.

L'articolo 6 bis della L. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La succitata norma deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001), il cui art. 7 dispone che: *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."*

La disciplina del conflitto di interessi per i dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo è contenuta anche negli artt. 6 e 7 del citato Codice aggiornato con D.G.R. n. 983/2018. L'art 6 al comma 1 disciplina l'obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi e dispone che il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura regionale informi per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni (art. 6 del D.P.R. 62/2013). In tal senso il modello di dichiarazione da rilasciare a cura del dipendente, sarà integrato anche con le informazioni, da rendersi a cura del dipendente, circa i rapporti di cui al comma 1 dell'art. 6 del Codice di Comportamento. Ai successivi commi 2, 3 e 4 è disciplinato tale obbligo a carico dei Dirigenti delle strutture regionali e dei titolari degli incarichi amministrativi di vertice. Al comma 7 è, poi, previsto che il dipendente si astenga dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. L'art. 7 del *"Codice di Comportamento dei dipendenti della G.R."* dispone che nel caso in cui ricorra l'obbligo di astensione la segnalazione del conflitto di interessi vada indirizzata dal dipendente al dirigente della struttura di appartenenza il quale, esaminate le circostanze, valuta la situazione e, nell'ipotesi ravvisasse che la situazione realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, deve informare per iscritto il dipendente nel termine di 20 gg, sollevandolo dall'incarico.

Si evidenzia che le disposizioni in argomento prescrivono due distinte condotte: a) l'obbligo di astensione; b) l'obbligo di segnalazione. Entrambe le condotte si configurano quali misure di prevenzione della corruzione. Per quanto detto, l'obbligo di astensione dei dipendenti pubblici, in tutti i casi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, costituisce principio generale dell'ordinamento e assurge a canone comportamentale immanente per qualsiasi funzionario pubblico.

L'ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Parte III, paragrafo 1.4.1), ha precisato che *"La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori."* e che *"Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni."*

La violazione degli obblighi di astensione e di segnalazione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Pertanto, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, la violazione della norma in argomento è fonte di responsabilità disciplinare del dipendente, accertata all'esito del relativo procedimento (art. 18 del sopra citato "Codice"). E' utile ricordare in questa sede, l'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. anche in relazione alle tempistiche di cui al comma 4 di detto articolo relative alla segnalazione dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare da parte del Dirigente, tenuto anche conto delle responsabilità di cui comma 3 dell'art. 55 sexties in caso di mancata segnalazione.

E' bene specificare che le disposizioni di cui al Codice di Comportamento (D.G.R. n. 983/2018), facendosi riferimento particolare in questa sede agli artt. 6 e 7 relativi alla comunicazione sui conflitti di interesse ed al relativo obbligo di astensione, afferiscono non solo ai dipendenti della Regione, ma sono altresì estesi, per espressa previsione del Codice (vedi art. 2 e art. 19) anche ad altri soggetti che, a vario titolo, entrano in rapporto con la Regione Abruzzo.

Anche nel PNA 2022 l'ANAC affronta il tema del conflitto di interesse, nell'ambito della normativa in materia di appalti pubblici, nazionale e comunitaria, e dal correlato rilievo dato al sistema delle dichiarazioni da rendersi da parte dei dipendenti coinvolti nelle relative procedure, in particolare del RUP, quale misura idonea a favorire l'emersione di eventuali situazioni di conflitto e, quindi, prevenire possibili comportamenti corruttivi. Alla luce di quanto sopra, con D.G.R. n. 580 del 18.09.2023 sono stati forniti indirizzi riguardo a contenuti, modalità di rilascio, acquisizione e verifica delle dichiarazioni da parte del RUP delle strutture regionali, da rendersi in chiave dinamica e progressiva e in forma cd. "parlante"; per sistematizzare le dichiarazioni in argomento, approvando la relativa modulistica che declina puntualmente le diverse fattispecie di (assenza di) conflitto e gli elementi/situazioni/attività da dichiararsi in merito, rendendone più indirizzate ed efficaci le relative verifiche; ciò anche nell'ottica della standardizzazione e della migliore rispondenza dell'attività amministrativa dell'ente alle disposizioni normative di riferimento.

Il suddetto modello di dichiarazione è stato approvato a corredo della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, annualità 2023, adottato con D.G.R. del 17 febbraio 2023 n. 78.

### ***Conferimento e autorizzazione degli incarichi (Art. 53 del D.Lgs. 165/2001) (Allegato B - MG/6)***

L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni fissano criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione.

Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione o attività che possano comportare un impegno eccessivo facendo trascurare i doveri d'ufficio o che, infine, possano determinare un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel presente Piano, per la corretta applicazione della misura, oltre al rispetto della vigente normativa di settore, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Disciplinare approvato con D.G.R. n. 590 del 3 agosto 2018: *"Approvazione Disciplinare contenente criteri per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, conferiti da Enti Pubblici o soggetti privati"* ed agli indirizzi formulati dal Dipartimento Risorse. Il Servizio Personale, con determinazione DPB011/127 del 6/04/2022 concernente "Sistema di verifiche a campione delle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. 445/2000 nell'ambito delle istanze per il conferimento di incarichi extra-istituzionali ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001", come rettificata con determinazione DPB011/323 del 20/06/2022 in ordine alla sola pubblicazione, ha predisposto un sistema di controllo e verifica a campione sulle circostanze autocertificate dai dichiaranti in sede di richiesta di incarico extra-istituzionale, che interessa una percentuale di incarichi pari al 10% di quelli autorizzati per ogni semestre di riferimento.

Il Servizio Personale e i Dirigenti/Direttori, interessati dal rilascio del nulla osta di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 590/2018, relazionano al RPCT ai fini della ricognizione conclusiva sul rispetto della Misura in occasione dei monitoraggi periodici.

### ***Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (Allegato B - MG/7)***

In forza della delega di cui all'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012, il D.Lgs. 39/2013 reca norme a disciplina dell'inconferibilità e dell'incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L'art. 22 del D.Lgs. 39/2013 recita: *“Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ...”*.

La legge assegna al RPCT un ruolo centrale, dovendo lo stesso curare, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto. A tal fine il Responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (cfr. art. 15, co. 1, D.Lgs. 39/2013).

L'ANAC con le Linee Guida adottate in materia (delibera n. 833 del 3 agosto 2016) ha precisato che il procedimento di cui all'art. 15, co. 1, del decreto debba comunque svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio. Il RPCT deve, pertanto, assumere un atto di contestazione da portare a conoscenza sia del titolare dell'incarico che dei soggetti che lo hanno conferito.

Si ritiene qui di richiamare l'attenzione sulle gravi conseguenze previste dal D.Lgs. 39/2013, riportandone testualmente le relative disposizioni, per gli atti di conferimento adottati in violazione delle disposizioni ivi contenute:

*«Art. 17 (Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto)*

1. *Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli».*

*«Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)*

1. *All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.*

2. (...)

3. (...)

4. *La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*

5. *Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni».*

Deve, infine, considerarsi che la nullità degli atti di conferimento di incarichi e dei relativi contratti, comporta anche la sanzione inibitoria di cui all'art. 18, co. 2 del decreto (*“i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza”*).

In linea con il precedente Piano, si prevede l'acquisizione e la verifica della completezza e veridicità delle autodichiarazioni da parte degli uffici preposti all'istruttoria dei procedimenti di conferimento degli incarichi prima della conclusione della medesima con l'adozione del provvedimento o con la proposta di provvedimento all'organo competente per l'adozione; tali attività costituiscono infatti componenti istruttorie sostanziali e concorrono a documentare la regolarità dei predetti provvedimenti.

Un caso particolare è rappresentato dalle proposte di deliberazioni eventualmente presentate fuori dall'ordine del giorno e dalle proposte di decreti presidenziali sottoposti direttamente alla sottoscrizione del Presidente, in particolare riferite a conferimenti di incarichi/nomine: in tal caso, le verifiche in merito alla preventiva acquisizione delle dichiarazioni, e le verifiche in merito alla completezza ed alla veridicità delle stesse da parte degli uffici preposti all'istruttoria dei procedimenti (strutture proponenti), assumono ancora maggior rilievo, in assenza del vaglio, propedeutico all'Ordine del Giorno delle sedute, da parte della struttura competente per gli affari di Giunta. Restano difatti ferme le responsabilità delle strutture proponenti per l'eventuale assunzione di atti carenti del completo corredo documentale.

La formulazione descrittiva della misura e l'elencazione delle azioni da intraprendere a presidio della medesima da parte delle strutture regionali a ciò onerate è stata oggetto di ulteriore rivisitazione, anche a seguito

dell'acquisizione di apposito parere ANAC n. 2629/2022 in merito all'applicazione della misura ai funzionari titolari di Posizione Organizzativa, al fine di chiarire i riferimenti normativi e le competenze per la sua applicazione.

Giova ricordare, inoltre, che il trattamento dei dati relativi a condanne penali deve avvenire nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento UE2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, che recita: *“Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.”*.

Con nota circolare del Servizio Controlli e Anticorruzione prot. n. 0271773/22 del 14/07/2022, sono stati forniti indirizzi in merito all'attuazione della Misura in caso di conferimento degli incarichi di Dirigente, al fine di assicurare speditezza amministrativa nel perfezionamento delle DD.GG.RR. di conferimento. In particolare i Direttori proponenti gli incarichi acquisiscono dai nominandi le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e ne verificano la veridicità prima di inviare le proprie proposte agli uffici competenti a predisporre i provvedimenti da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale; i Direttori inviano ai suddetti uffici, in uno con le suddette proprie proposte, gli esiti finali delle verifiche effettuate.

La Direzione Generale della Regione, con nota circolare prot. n. 479434 del 08/11/2022, ha fornito indirizzi operativi con riferimento alle verifiche circa la sussistenza/insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità nei confronti di soggetti destinatari di incarichi conferiti con atti monocratici del Presidente ovvero con deliberazioni della Giunta regionale; ha inoltre fornito apposito modello al fine di garantire un uniforme rispetto della disciplina.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione, dal 25/01/2024 al 14/02/2024, i modelli relativi alle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità da rendere da parte dei soggetti interessati. L'Autorità ha inteso redigere dei modelli dichiarativi standardizzati, non solo per agevolare l'attività di controllo da parte dei RPCT delle amministrazioni interessate, ma anche per semplificare l'adempimento degli obblighi dichiarativi a carico degli interessati e rendere lo stesso il più consapevole possibile, anche in considerazione delle conseguenze normativamente previste in caso di discrepanze. In tal senso, sono stati predisposti 4 modelli riferiti alla singola tipologia di ente interessato dal d.lgs. 39/2013 (enti pubblici, PP.AA., enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti sanitari), nei quali sono state inserite anche delle esplicazioni riguardanti le tipologie di incarico e le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità astrattamente rilevanti. Alla data di redazione della proposta del presente Piano, i suddetti modelli non risultano ancora approvati.

Si segnala che, con il comma 2 dell'art. 21 della Legge 5 marzo 2024 n. 21, è stato modificato il D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti».

Inoltre, come riportato nel comunicato del Presidente ANAC del 24 giugno 2024 “Con sentenza n. 98 del 5 marzo 2024 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2024 - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore



*a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).* Pertanto, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la suddetta ipotesi di inconfiribilità è annullata.”.

Alla luce della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, il Consiglio dell'Autorità ha inoltre approvato, con delibera n. 354 del 10 luglio 2024, un Atto di segnalazione a Governo e Parlamento con il quale, appunto, segnala “l'opportunità di eliminare, quale presupposto dell'inconfiribilità di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013, lo svolgimento, in provenienza, degli incarichi amministrativi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale circa la violazione dell'art. 76 della Costituzione costituita dall'equiparazione degli stessi agli incarichi di natura politico – elettiva.”.

“A seguito della citata sentenza” scrive ANAC nell'Atto di segnalazione “è, dunque, incostituzionale l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 7 se posta, secondo il dispositivo del provvedimento, in relazione alla lettera d) del medesimo comma; dunque risulta, allo stato, possibile per colui che, in provenienza, sia stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, andare a ricoprire, in destinazione, l'incarico di amministratore nell'ambito di un'altra società privata in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione” ... “Ne consegue, quindi, che, essendo stata dichiarata l'incostituzionalità unicamente dell'art. 7, co. 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, sarebbe opportuno un apposito intervento normativo volto ad escludere la rilevanza, per tutte le fattispecie di inconfiribilità considerate nell'articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico in provenienza in questione, per il medesimo vizio posto a fondamento della sentenza della Corte Costituzionale in epigrafe, in modo da assicurare alle disposizioni in commento la dovuta coerenza costituzionale”.

### ***Pantouflage (Allegato B - MG/8)***

L'art. 1, co. 42, lett. l) della L. 190/2012 ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. “*incompatibilità successiva*” (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Per quanto attiene all'espressione “*attività lavorativa o professionale presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione*” l'ANAC ne ha dato un'interpretazione ampia, ricomprendendovi qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi sia i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato che gli incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Risultano esclusi dal *pantouflage* gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità, nonché gli incarichi attribuiti da una società *in house* della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico; in tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società controllata avviene, infatti, nell'interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del *pantouflage*. Per questo si esclude la violazione del divieto di *pantouflage* anche nel caso in cui il soggetto giuridico destinatario dell'attività autoritativa o negoziale di un dipendente pubblico sia un ente pubblico.

L'ANAC ha, inoltre, evidenziato l'insussistenza di *pantouflage* anche quando l'ente privato di destinazione che sia stato costituito successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, non presenta profili di continuità con enti già esistenti.

Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di *pantouflage* gli incarichi non dirigenziali attribuiti con

contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali. Per quanto attiene all'espressione "*poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni*", essa è da riferirsi sia ai provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia ai provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere). Con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, tale definizione è riferita sia a coloro che sono titolari del potere (soggetti apicali nell'organizzazione) sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie), che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Il vincolo, denominato *divieto di pantouflage* o *revolving doors*, è finalizzato ad evitare che il "*dipendente pubblico*" possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale. In particolare il divieto è volto a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro, nonché a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

Alla base di tale divieto si ravvisa il rispetto del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione. Su tale istituto l'ANAC, con delibera n. 99 dell'8 febbraio 2017, nel richiamare in primo luogo l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, ha chiarito che "*sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico*".

Come chiarito nel PNA 2022 sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

La norma sul *pantouflage* disciplina pertanto, come accennato inizialmente, una fattispecie qualificabile in termini di "*incompatibilità successiva*" alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico, e quindi si configura quale integrazione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità contemplate dal d.lgs. n. 39 del 2013, come si evince dalle disposizioni stesse in materia contenute all'art. 21 del citato decreto.

L'art. 53 del D.lgs. 165/2001, comma 16 ter, in caso di violazione del divieto ivi sancito, prevede le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Talune criticità sono state riscontrate con riferimento al soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, attesa l'assenza di un'espressa previsione in merito. In merito si ricorda che l'ANAC svolge un'attività consultiva ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. e), della l. n. 190/2012 (cfr. Regolamento ANAC del 7 dicembre 2018). Quanto all'attività di vigilanza in materia di *pantouflage*, l'Autorità verifica l'inserimento nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO delle pubbliche amministrazioni di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno. In merito all'attribuzione ad ANAC dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti privati che violino il divieto di *pantouflage*, giova ricordare che il Consiglio di Stato (Sezione V, nella pronuncia del 29 ottobre 2019, n. 7411) ha stabilito la

competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di "incompatibilità successiva" di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, in base al combinato disposto degli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 39/2013, e la conseguente competenza sotto il profilo sanzionatorio. ANAC, ad avviso del Consiglio di Stato, è il soggetto che ha il compito di assicurare, in sede di accertamento della nullità dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle conseguenti misure, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Anche la Corte di Cassazione investita del ricorso avverso la sopra citata sentenza, con la decisione del 25 novembre 2021 (Corte di Cassazione Civile Sez. U, ordinanza n. 36593 del 25 novembre 2021) ha confermato la sussistenza in capo ad ANAC dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di *pantouflage*.

A corollario della disposizione appena richiamata, in sede di gara o affidamento incarichi è fatto carico alla Pubblica Amministrazione di richiedere al soggetto con cui entra in contatto una dichiarazione, c.d. *clausola di pantouflage*, per garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001. Attraverso tale dichiarazione, il destinatario del provvedimento deve affermare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, anche a titolo gratuito, e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il destinatario del provvedimento è tenuto a dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In relazione alla descritta Misura (Pantouflage), con DGR n. 811 del 13.12.2021 recante "*Adozione Direttiva del RPCT: "Svolgimento di attività successiva alla Cessazione del rapporto di Lavoro (art. 53, co.16-ter, D.Lgs. 165/2001). Misura MG/8 allegato B del P.T. P.C.T. (Pantouflage)"*", sono state fornite indicazioni operative sull'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, relativamente alle cd. disposizioni post-employment o incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, finalizzate a prevenire i conflitti di interesse e, quindi, la compromissione dell'imparzialità delle amministrazioni pubbliche.

Nell'Allegato B al presente Piano le misure previste sono state adattate ricomprendendovi, altresì, le misure già previste nella direttiva del RPCT adottata con la suddetta D.G.R. n. 811/2021 e ribadite nel PNA 2022.

Il Consiglio ANAC, in data 13 marzo 2024, ha approvato lo schema di Linee Guida sul divieto di *pantouflage*, e lo ha posto in consultazione pubblica sul sito dell'Autorità dal 09/04/2024 al 10/05/2024. Lo schema di Linee Guida posto in consultazione fornisce indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantouflage* che non sono stati esaminati nel PNA 2022, allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato dall'Autorità, e di orientare ancor meglio le amministrazioni e gli enti nella individuazione di apposite misure di prevenzione. La versione definitiva delle Linee Guida ANAC in tema di c.d. divieto di *pantouflage*, alla data di redazione della proposta del presente Piano, non risulta ancora approvata.

### ***Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici, in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (Allegato B - MG/9)***

L'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, come chiarito dall'ANAC con Delibera n. 1201 del 18/12/2019, configura una specifica fattispecie di inconferibilità atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all'Amministrazione, dovuto all'affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che si trovino nelle condizioni di seguito illustrate.

La predetta disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 46, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 allo scopo, come indicato nella rubrica dell'articolo, di "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*" ed in particolare vieta a coloro che sono stati condannati, anche con

sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di:

- “a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.*

L'Autorità ha, inoltre, puntualizzato che l'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, diversamente dalla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, preclude il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo a coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche a coloro cui vengano affidati meri compiti di segreteria ovvero funzioni direttive e non dirigenziali.

Con la summenzionata Delibera l'ANAC ha specificato che il disposto di cui alla lettera a) dell'art. 35 bis è da intendersi riferito a tutti i componenti e al personale di supporto, a qualunque titolo, assegnati agli uffici straordinari istituiti per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento dall'esterno e, presumibilmente, per l'avanzamento in carriera. Resterebbero, dunque, esclusi dal divieto gli uffici ordinari che gestiscono il personale. Tuttavia, ragioni di carattere logico, inducono a ritenere che siano comunque compresi tutti gli incarichi che potrebbero condizionare lo svolgimento delle procedure concorsuali, indipendentemente dalla natura dell'ufficio.

Il secondo ambito (lett. b) concerne l'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Infine, l'ultimo ambito relativo alla partecipazione a commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, o ad altre commissioni ad hoc per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, completa i divieti previsti alla lettera b), così da ricomprendere nella sfera di applicazione della norma sia gli uffici competenti in via ordinaria che gli uffici straordinari, temporanei o costituiti ad hoc.

Pertanto, la dottrina ritiene che l'esatta portata dei singoli ambiti debba interpretarsi anche alla luce di quelle attività in cui è più elevato il rischio di corruzione, attività individuate dai singoli piani di prevenzione della corruzione.

### ***Patti d'integrità (Allegato B - MG/10)***

Come ricordato dall'ANAC nel PNA del 2019 i protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico, con la finalità di prevedere un *sistema di condizioni* la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, *sia sotto il profilo temporale* - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - *che sotto il profilo del contenuto* - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, in generale non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

L'AVCP (*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) nella determinazione n. 4/2012 aveva affermato che «*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di*

*carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)».*

Tale indicazione ha trovato riconoscimento nell'art. 1, co. 17, della L. 190/2012 laddove si dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine viene inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la *clausola di salvaguardia* secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In tale contesto, la Giunta Regionale con deliberazione n.703 del 27/10/2015 “*Approvazione dello schema di Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici assegnati dalla Regione Abruzzo*” ha approvato lo schema di patto di integrità e con deliberazione n. 663 del 27/11/2017 “*Approvazione dello schema di Protocollo di Legalità tra la Giunta Regionale d'Abruzzo e le Società e gli Enti da essa controllati o partecipati*” ha approvato lo schema di protocollo di legalità tra la Regione Abruzzo e le società/enti di diritto privato controllati-partecipati.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 30/08/2024 “*Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 e 2023 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali – Schema ad uso delle strutture regionali - Approvazione*” è stato aggiornato lo schema di patto di integrità approvato con la sopra citata D.G.R. n. 703/2015 per allinearli ai provvedimenti normativi e regolamentari intervenuti medio tempore (Del. ANAC n. 494/2019; PNA 2019, 2022 e 2023; D.Lgs. n. 36/2023; Del. ANAC n. 309/2023).

### ***La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing)***

In Italia l'istituto giuridico c.d. *whistleblowing* è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea.

In particolare, l'art. 1, co. 51, della richiamata legge ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 54-bis vigente sino alla novella di cui al D.Lgs. n. 24/2023 (vedi oltre): «*Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ... ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza*».

Una ulteriore riforma dell'istituto si deve alla L. 179/2017 recante «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La L. 179/2017 si compone di tre articoli. Il primo, «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» riscrive integralmente l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. Il secondo, «*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*» prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela dei *whistleblowers* nel settore privato, aggiungendo il co. 2-bis all'interno dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*». Il terzo, «*Integrazione della disciplina dell'obbligo*

*di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale»* contiene una disposizione comune alle segnalazioni effettuate, sia nel settore pubblico nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 54-bis, sia nel settore privato nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs.231/2001. Si tratta di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso in cui il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2015 c.c.).

In ultimo è intervenuto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali?*” che ha innovato la disciplina di cui sopra, recependo in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Con la nuova disciplina la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione;
- la disciplina dei canali di segnalazione;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*”, che forniscono indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, e forniscono altresì indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni. Le predette LL.GG. sono da intendersi sostitutive delle LL.GG. adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021.

Con riguardo all'oggetto delle segnalazioni è opportuno precisare che non esiste un elenco tassativo di violazioni che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*.

Vengono considerate rilevanti dalla normativa le segnalazioni che riguardano azioni od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e

benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Il *whistleblowing* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Struttura organizzativa in cui è incardinato il dipendente o alla struttura competente in materia di risorse umane.

Ai fini della migliore attuazione della presente Misura, è stata messa a disposizione apposita piattaforma informatica (attraverso opportune configurazioni di software messo a disposizione dall'ANAC), per la gestione delle procedure relative alla segnalazione di illeciti (*whistleblower*), con garanzia dell'anonimato del dipendente che segnala illeciti e di riservatezza nelle fasi di gestione del procedimento da parte dello stesso RPCT.

La Regione Abruzzo, con la D.G.R. n. 42 del 03/02/2021, ha formalizzato l'utilizzo di detta Piattaforma Informatica per la gestione delle procedure relative alla segnalazione di illeciti ed ha approvato il relativo *"Manuale Operativo per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)"*. La Piattaforma Informatica (predisposta attraverso opportune configurazioni del software messo a disposizione dall'ANAC), come sopra menzionato, garantisce l'anonimato della persona segnalante e la riservatezza nelle fasi di gestione del procedimento da parte dello stesso RPCT.

La suddetta Piattaforma Informatica è stata recentemente aggiornata, con la collaborazione e l'apporto del Servizio Informatica e Statistica con particolare riferimento agli aspetti tecnologici e di sicurezza, al fine di recepire le nuove previsioni di cui al citato D.Lgs. 24/2023 e tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con le proprie Linee Guida, come disposto con D.G.R. n. 446 del 31/07/2023.

E' stato dunque pubblicato in Amministrazione Trasparente il documento *"Tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle Disposizioni normative nazionali (whistleblower) – D.Lgs. n. 24 del 2023 – Indicazioni applicative e Manuale"*, che aggiorna il Manuale approvato con D.G.R. n. 42/2021, e al quale si rimanda per ogni informazione in merito ai soggetti che possono effettuare le segnalazioni, alle situazioni sottoposte a tutela, al contenuto delle segnalazioni, ai canali ed alle procedure di segnalazione interna, e ad ogni ulteriore dato utile in merito all'applicazione della misura. La formalizzazione del Manuale con apposito atto, sarà effettuata all'esito delle comunicazioni finali di competenza da parte del Servizio Informatica.

Per procedere alla segnalazione di illeciti è possibile accedere alla suddetta piattaforma collegandosi al seguente link: <https://anticorruzione.regione.abruzzo.it>. Si specifica che la tutela dell'identità del segnalante ai sensi del citato D.Lgs. n. 24/2023, è legata all'utilizzo di detta piattaforma quale canale interno dedicato.

E' utile precisare in questa sede che il D.Lgs. n. 24/2023 sul *Whistleblowing*, all'art. 4 comma 5 (e di conseguenza la citata D.G.R. n. 446 del 31/07/2023), riserva la gestione dei canali interni di segnalazione (in particolare la piattaforma di cui sopra) al RPCT, cui compete dunque anche l'onere della verifica dell'ambito oggettivo e soggettivo circoscritto dal citato D.Lgs., ambito che la piattaforma veicola: pertanto, l'utilizzo di detta piattaforma è circoscritto alle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 24/23, con la conseguente non ammissibilità di utilizzo della stessa per altre funzioni e/o riferimenti normativi. Ne consegue, che il richiamo alla piattaforma nell'ambito di atti amministrativi adottati da Strutture regionali diverse dal CAP, sono da considerarsi assunti in difformità delle previsioni normative citate.

### **La Formazione**

La Legge 190/2012 al comma 5, lett. b recita: *"Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: (...) b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari"*.

Ai successivi commi 8, 10 e 11 è stabilito “(...) *Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ... definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. (...) 10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche (...) c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. 11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità*”. In materia di attività formative è, inoltre, necessario tenere a mente il contenuto dell'art. 15 del D.P.R. n. 62/2013, che al comma 5 dispone: “*Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti*”, nonché il contenuto del successivo comma 5-bis, comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 81/2023, che aggiunge “*Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità*”.

La *Formazione* ha, dunque, una valenza strategica e centrale ribadita anche dal PNA 2019 che la qualifica come “*una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione*”.

Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività, instaurando un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

Nel PNA 2019, inoltre, l'ANAC riafferma la centralità della formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, auspicando un cambiamento radicale nella sua programmazione e attuazione, affinché sia sempre più orientata *all'esame di casi concreti* calati nel contesto delle diverse amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.

L'Autorità ha ulteriormente chiarito che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve essere rivolta al personale dipendente, prevedendo due livelli differenziati:

- a) *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- b) *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio.

In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

Nel corso del 2024 sono stati effettuati n. 6 incontri di approfondimento tematico, di cui n. 2 in presenza e n. 4 in modalità telematica, in materia di “Trattamento dei Dati Personali e Trasparenza”, come comunicato con note CAP prot. n. 41219 del 01/02/2024 e prot. n. 130528 del 26/03/2024.

Il Servizio Controlli e Anticorruzione ha calendarizzato gli incontri anche ai fini di attività formativa, rivolti a tutto il personale della Giunta regionale d'Abruzzo, suddiviso per classi.

In data 18/04/2024 e 13/05/2024 si sono tenuti gli incontri in presenza per i Dirigenti e i Referenti Privacy; in data 20/05/2024 e 17/06/2024 si sono tenuti gli incontri in modalità telematica per l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria D) e per gli incarichi di “EQ” (già PO); in data 09/09/2024 e 23/09/2024 si sono tenuti gli incontri in modalità telematica per l'Area degli Istruttori e per l'Area degli Operatori esperti (ex Categorie C e B).

Gli incontri, a cui è intervenuto il DPO designato, sono stati dedicati all'approfondimento di tematiche afferenti alla tutela dei dati personali, anche rispetto ai riflessi in tema di trasparenza, e sono stati avviati, in occasione della prima giornata formativa, con una introduzione da parte della Presidente dell'OIV.



Nel corso del triennio 2025/2027 l'obiettivo resta quello di stimolare l'amministrazione ad investire risorse per l'attuazione di un programma formativo del personale, che tenga conto dell'evoluzione normativa generale e delle modifiche organizzative dell'Ente.

Le attività formative dovranno essere concentrate, dunque, sia sulle conoscenze specifiche, relative ai diversi ambiti professionali presenti nell'amministrazione, sia sulle competenze trasversali e dovranno integrarsi con quelle obbligatorie per legge, quali Anticorruzione, Trasparenza, Tutela dei Dati.

La formazione deve essere adeguatamente pianificata e programmata, in modo da garantire la massima diffusione e partecipazione da parte dei dipendenti.

L'Amministrazione regionale deve garantire attività di formazione dei dipendenti, come stabilito peraltro anche dai Contratti Collettivi Nazionali – Funzioni Locali che obbligano a destinare a ciò risorse finanziarie; l'assenza di idonee attività formative può determinare di per sé un depotenziamento della misura della rotazione ordinaria dei dirigenti e dei funzionari, che rappresenta invece un cardine della prevenzione dei comportamenti corruttivi, che deve invece essere pienamente attuata e resa possibile senza decremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa.

### ***I controlli di regolarità amministrativa***

A seguito del generale processo di riorganizzazione che ha riguardato la macrostruttura regionale tra il 2019 ed il 2020, è stata attribuita al Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" la competenza in materia di Controlli successivi di regolarità amministrativa.

Ai sensi della D.G.R. n. 153/2020, il controllo successivo di regolarità amministrativa è diretto a verificare, mediante tecniche di campionamento, il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa oltre che dei tempi procedurali, relativamente ai procedimenti di spesa, di gara, di concessione di contributi e relativa rendicontazione, di stipula di convenzioni, di contratti di lavoro e di atti analoghi, nonché quelli relativi a bandi ed avvisi pubblici concernenti le procedure selettive per il reclutamento del personale.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa si annovera dunque tra le misure ed azioni a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nell'ottica di una integrazione delle misure finalizzate a garantire che l'attività amministrativa regionale sia improntata alla rispetto dei principi di legalità e correttezza amministrativa, a contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente e quindi a prevenire i rischi di corruzione nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa.

In ossequio alla natura essenzialmente collaborativa di tale tipologia di controllo e delle finalità sue tipiche nonché a mente della connotazione della funzione come delineata nel relativo atto di organizzazione, è stato predisposto apposito Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 58 del 15.02.2021.

In tale ottica, il Disciplinare predisposto contiene principi ispiratori e criteri generali per lo svolgimento dei controlli, sia con riguardo alla formazione del campione degli atti da sottoporre a controllo, sia con riguardo alla procedura di controllo ed ai relativi esiti, come di seguito sommariamente si delineano:

- a. Pianificazione dei controlli attraverso l'adozione di appositi *Piani annuali dei Controlli*, da approvarsi entro il 31 gennaio, in cui vengono puntualmente definiti il periodo di adozione degli atti da sottoporre a controllo, l'entità del campione con le procedure di campionamento e di selezione degli atti, le esatte modalità e tempistiche dello svolgimento dei controlli, nel rispetto dei principi generali contenuti nel Disciplinare.
- b. Effettuazione dei controlli con cadenza almeno semestrale.
- c. Definizione di tecniche di campionamento tali da assicurare la trasparenza della selezione e tali da riguardare tutte le Strutture che adottino atti riferiti ai procedimenti ascrivibili alle tipologie previste nella declaratoria delle competenze del Servizio. Il Disciplinare prevede altresì che il campionamento sia effettuato tenendo conto della mappatura dei processi individuati nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), oggi sotto sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO. Detto collegamento consente di monitorare le aree di attività per così dire "sensibili", in quanto

maggiormente esposte a rischio di irregolarità, sia con riferimento al tipo di processo che al carattere discrezionale dell'attività. In tale prospettiva, le tecniche di campionamento saranno puntualmente definite nei Piani annuali dei controlli così da poter essere sviluppate ed affinate, anche traendo spunto dalle risultanze delle verifiche precedenti.

- d. Definizione dei parametri di verifica degli atti volti ad accertarne la regolarità con riferimento ad elementi predefiniti, differenziati nei limiti richiesti dalla specificità dell'oggetto del controllo e noti prima della formazione del campione, indicati in via esemplificativa nel disciplinare e più puntualmente esplicitati nella griglia di valutazione acclusa al Piano annuale dei controlli, che tra i parametri di verifica prevede specificamente il rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.
- e. Previsione di un confronto collaborativo con il Dirigente titolare del procedimento in merito ad eventuali osservazioni e rilievi sollevati circa l'atto sottoposto a controllo, così da consentire la formulazione di chiarimenti e controdeduzioni, anche attraverso audizioni e/o integrazioni documentali, prima della redazione della scheda finale di verifica. Il Dirigente avrà così, fin dalla fase iniziale del controllo, la possibilità di maturare le proprie determinazioni circa l'eventuale rettifica/revoca dell'atto adottato. A conclusione dell'istruttoria, è redatta una scheda di verifica nella quale possono essere proposte eventuali azioni di miglioramento e/o correttive.
- f. Definizione della tempistica della procedura di controllo, ivi compresi i tempi delle interlocuzioni con il Dirigente, contenendone i termini in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di autotutela.
- g. Redazione di rapporti semestrali contenenti le procedure di controllo espletate, con i relativi dati ed esiti, le determinazioni assunte riguardo agli atti oggetto di rilievo, nonché eventuali suggerimenti e proposte operative della Struttura preposta al controllo, ivi comprese proposte di modifiche regolamentari, procedurali o di prassi, finalizzate ad eliminare le irregolarità riscontrate, a migliorare la qualità degli atti prodotti e ad uniformare i comportamenti delle Strutture dell'Ente.
- h. Trasmissione dei rapporti semestrali al Presidente e ai Componenti della Giunta regionale, al Direttore Generale, all'OIV, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Servizio Controllo di Gestione e impiego dei medesimi rapporti per la redazione della Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174.

Il Disciplinare, dunque, fissa i principi ed i criteri generali per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa, rinviando al Piano annuale il dettaglio della procedura di controllo e della formazione del campione. Ciò risponde all'esigenza di rendere il più flessibile possibile il Piano Annuale dei Controlli affinché possa essere adeguatamente strutturato sulla base dell'esperienza e degli esiti dei controlli pregressi ed orientato sui procedimenti che richiedano di essere maggiormente attenzionati. La formazione del campione e la selezione degli atti da sottoporre a controllo, pertanto, assumono importanza fondamentale per monitorare i settori di attività che, per criticità risultanti dalle rilevazioni precedenti, possano considerarsi più esposti al rischio di corruzione.

Con riguardo alle attività di campionamento delle Determinazioni Dirigenziali/Direttoriali da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, il Servizio CAP ha provveduto, in collaborazione con il Servizio Informatica, ad apportare alcune modifiche nel campo "Classificazione" del sistema documentale *Archiflow*, ITER / Determine - NO Iter, operative dal 1 gennaio 2024. Dette modifiche sono funzionali ad un campionamento più puntuale degli atti anche al fine di orientare i predetti controlli verso determinati settori di attività, come suggerito e fortemente raccomandato dalla Corte dei Conti in occasione delle deliberazioni adottate in tema di controlli interni. La classificazione precedentemente declinata ha determinato, difatti, un eccessivo ricorso alla voce "Altro" da parte delle Strutture regionali, circostanza che rischiava di depotenziare l'efficacia del campionamento. Le strutture regionali sono state rese edotte della nuova classificazione con circolare n. 0497992 del 11.12.2023.

La nuova classificazione, pertanto, oltre ad essere ispirata alle aree di Rischio ANAC, presenta una struttura intuitiva ad ALBERO, nell'ottica di facilitare la corretta individuazione della voce più pertinente al provvedimento da inserire sul sistema documentale, dove:

- la prima voce “Classificazione - Categoria”, è relativa all’Area/Settore di attività;
- la seconda voce “Classificazione – sottocategoria”, è relativa alle tipologie di provvedimenti afferenti alla prima voce Categoria.

### ***La trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione introdotte in materia di contratti pubblici***

L’anno 2023 è stato caratterizzato dalla emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in GU n. 77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12), che ha riorganizzato sistematicamente la materia, esteso la digitalizzazione all'intero ciclo di vita dell'appalto e conferito centralità a numerosi principi generali.

Giova ricordare che la disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all’interno di tale ambito e, dall’altro lato, a produrre una sorta di “stratificazione normativa”, per via dell’introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato il quadro legislativo di riferimento.

Base di partenza e punto di osservazione per l’analisi del settore della contrattualistica è stata rappresentata, nel recente passato, dai contenuti di interesse del D. L. 16.07. 2020, n. 76, e del D.L. 31.05.2011 n. 77 e della L. n. 238/2021 (Legge europea 2019-2020).

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, ha introdotto previsioni di semplificazione per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto e sopra soglia, anche mediante deroghe al Codice dei contratti e ad altre disposizioni. Nonostante le deroghe introdotte, il legislatore ha, tuttavia, fatto salve le misure di trasparenza per tutti gli atti delle procedure di affidamento semplificate. In particolare, per gli appalti sotto soglia, l’art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 76/2020 ha introdotto specifiche esclusioni solo in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro. Peraltro, le disposizioni introdotte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n. 76/2020, relativamente all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto soglia, sono state recepite, con modificazioni, dal D.lgs. 36/2023, e sono state comunque applicabili, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, fino al 30 giugno 2024 (ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 come modificato dall’art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215), e comunque per le fasi di attuazione degli altri interventi la cui determina a contrarre o altro avvio del procedimento equivalente sia stato adottato entro il 30 giugno 2023 (artt. 1 e 2 del D.L. 76/2020).

Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ha, poi, definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi previsti nel medesimo Piano, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018.

In tal senso, ha dettato, tra l’altro, una serie di disposizioni dirette a perseguire la finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, di promozione dell’inclusione lavorativa delle persone disabili, di tutela della concorrenza, nonché volte a incrementare le attività in capo al RUP e a stabilire una serie di specifiche misure semplificatorie sia in fase di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

Il D.L. 77/2021 ha, inoltre, da un lato inciso sul regime “ordinario” dei contratti pubblici, da un altro lato è intervenuto sulla normativa derogatoria già introdotta dal sopracitato D.L. n. 76/2020 e su altre disposizioni derogatorie in materia.

In particolare si segnalano le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC di cui all’art. 48, comma 3 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), comma 4 (che favorisce il risarcimento per equivalente in caso di impugnativa) e comma 5 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica), all’art. 49 (che elimina, dal 1° novembre 2021, qualsiasi limite predeterminato al subappalto), all’art. 50, comma 2 (dimezzamento dei termini per l’applicazione dei poteri sostitutivi in fase di esecuzione), e all’art. 53 (semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici).

Le disposizioni del D.L. 77/2021 (nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal PNC e dal Piano Nazionale per l’energia e il clima 2010 di cui al Reg. (UE) 2018/1999 dell’11 dicembre 2018) continuano ad applicarsi, anche dopo il 1 luglio 2023, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea (art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023)

Anche la L. n. 238/2021 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020*” è intervenuta sulla materia dei contratti pubblici con disposizioni connesse al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP), alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara di un operatore economico, nonché agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del responsabile unico del procedimento, in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento.

In considerazione di quanto evidenziato è possibile constatare come, ad oggi, il settore della contrattualistica pubblica sia governato da una mole rilevante di norme che, pur con l’emanazione della nuova disciplina di settore di cui al d.lgs. n. 36/2023 in un’ottica di coerenza e unitarietà, risultano, tuttavia, essere ancora in parte differenziate nel proprio ambito applicativo sia temporale che oggettivo dal complesso degli interventi legislativi citati, a conferma del carattere multiforme e diversificato che connota la materia in questione.

Tale insieme di norme ha creato una legislazione “speciale”, complessa e non sempre chiara, con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva amministrazione tipici dei contratti pubblici e che possono presentarsi non solo in fase di affidamento ma anche di gestione dei medesimi contratti dall’Amministrazione Regionale.

Si evidenzia infine che l’ANAC, a mente delle diverse disposizioni del D.Lgs n. 36/2023 che prevedono interventi e funzioni in capo all’Autorità e ai sensi dell’art. 222 di detto decreto, ha emanato diversi provvedimenti tra i quali, con particolare riferimento ai contratti pubblici, si segnala la Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 “*Approvazione Bando tipo n. 1 – 2023. Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”.

Con il PNA 2023, l’ANAC è andata a deliberare, nell’ambito delle sue competenze, nel merito delle suddette novità normative nella materia dei contratti pubblici. In questa sede, è bene evidenziare come sia di primaria importanza per tutte le strutture regionali coinvolte negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, il massimo rispetto delle misure anticorruptive in materia di contratti pubblici di cui agli allegati A e Abis al presente Piano mutuato dal PNA 2023, e ciò tenuto altresì conto dell’innalzamento degli importi consentiti dal nuovo Codice dei Contratti per gli affidamenti diretti.

Le misure di trasparenza introdotte nell’Allegato C già nell’edizione 2023 del PIAO, alla presente Sottosezione e le misure di prevenzione della corruzione introdotte, come elemento di novità rispetto alle previgenti misure, nell’Allegato “A bis” alla presente Sottosezione (specificatamente dedicate ai contratti in deroga e ai contratti

pubblici a valere su risorse del PNRR e del PNC) sono quindi finalizzate a supportare i RUP nella predisposizione dei bandi e nella gestione dei contratti su aspetti la cui valenza aveva già portato l'ANAC ad apportare modifiche al bando tipo n. 1/2021, a integrare le informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente con quelle relative alla fase esecutiva dei contratti, nonché a prevedere numerose misure aggiuntive di prevenzione della corruzione.

Nello specifico l'Allegato C – Trasparenza al PIAO 2023-2025, infatti, aveva recepito le novità introdotte dal PNA 2022 che con il suo All. 9 *Parte speciale Obblighi trasparenza contratti* ha novellato la sezione di AT / Bandi di Gara e contratti con il quale si era tenuto conto di quanto sopra descritto per il PNRR e PNC e per gli affidamenti in deroga e ampliando gli obblighi di trasparenza relativamente alla fase esecutiva dei contratti pubblici.

Il codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto un nuovo principio che è quello dell'unità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni (cfr. art. 20), formalizzando la già preannunciata interoperabilità delle banche dati. Infatti a far data dal 1 gennaio 2024, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati o secretati, vanno essere trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (il Servizio CAP si è prontamente attivato con le necessarie sollecitazioni di carattere informatico-tecnico inviate al Servizio Informatica con nota prot. n. 384113 del 20.09.2023), secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'ANAC ha individuato con proprio provvedimento (Delibera n. 264 del 20/06/2023 come modificata e integrata con Del. n. 601 del 12/12/2023) emanato ai sensi dell'art. 28, comma 4 del d.lgs. 36/2023, le informazioni i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e fornitura, nonché il ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Con nota prot. n. 495319 del 7/12/2023, il Servizio Informatica, ha sostanzialmente confermato la sua disponibilità, includendo nella missiva i Servizi regionali che potrebbero utilizzare specifiche piattaforme di approvvigionamento. Il servizio CAP con nota n. 498020 del 11.12.2023, inviata anche a tali ultimi Servizi, ha precisato che la cura delle incombenze tecniche-tecnologiche non afferisce al RPCT e per gli effetti al CAP. Infine, il citato aggiornamento 2023 al PNA 2022 approvato con Del ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, è interamente dedicato ai Contratti pubblici e diventa punto di riferimento attuale e fondamentale, anche alla luce di quanto resta in vigore e di quanto viene invece superato (in particolare la normativa derogatoria, il bando tipo 1/2021, le check list appalti) rispetto al PNA 2022.

**N.B.** Nell'ambito delle misure anticorruptive, con particolare rilievo a quelle riferite ai contratti pubblici di cui agli Allegati 1 e 1 bis, i Dipartimenti regionali che presiedono alle procedure di appalto di lavori e all'acquisizione di forniture di beni e servizi, sono tenuti ad individuare al loro interno, l'Ufficio o il soggetto deputato per il controllo (controllo interno) cui competono le verifiche, anche campionarie, di cui a dette misure anticorruptive.

Con riferimento al nuovo quadro normativo recato dal D.Lgs. n. 36/2023, l'ANAC, oltre ai vari provvedimenti adottati nell'esercizio della propria attività di vigilanza (disponibili sul sito dell'Autorità), ha emanato i seguenti atti contenenti indicazioni e chiarimenti operativi in merito agli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie:

- Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 recante “Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate” (<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-5-giugno-2024-procedure-negoziato>);
- Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024 recante “Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti” (<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-24-giugno-2024-rotazione-affidamenti>);

- Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 30 luglio 2024 (<https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24>).

Con nota circolare prot. n. 0360336/24 del 16/09/2024, i punti salienti dei succitati provvedimenti sono stati portati all'attenzione delle strutture regionali, ai fini dell'osservanza, con salvezza di eventuali aggiornamenti all'esito dei correttivi al Codice in via di definizione, che potrebbero interessare le tematiche in argomento.

Si segnala, infine, che a circa un anno di distanza dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti sono emerse questioni interpretative o applicative per le quali è in corso un'attività di revisione normativa in materia, nel cui ambito sono state elaborate proposte emendative anche da parte dell'ANAC come delineate nel contributo del 23 luglio 2024 (<https://www.anticorruzione.it/en/-/codice-appalti-numerose-criticita0C3%A0-le-proposte-di-anac-per-la-revisione>).

### ***Il Conflitto di interesse nei contratti pubblici***

Come già accennato, il PNA 2022 riserva particolare attenzione al tema del conflitto di interessi; da un lato sul presupposto che la prevenzione dei fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione degli stessi in particolare nell'area degli appalti, dall'altro in ragione delle ingenti risorse destinate in particolare agli interventi del PNRR.

In tema di conflitto di interessi e appalti, si richiamano le disposizioni dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e le Linee Guida n. 15 dell'ANAC recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" adottate con Delibera numero 494 del 05 giugno 2019, cui si rinvia. Sono state introdotte nell'Allegato A alla presente Sottosezione misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo con obblighi di rilascio, acquisizione e verifica di dichiarazioni sia in capo al RUP, figura centrale, sia in capo a qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, e che potrebbe avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Il comma 3 del sopra richiamato art. 16, dispone che *"Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione."*

Il comma 4 dello stesso art. 16 dispone che *"Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati."*

La disposizione in esame va coordinata inoltre con l'art. 95, co. 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile. Coerentemente con gli indirizzi forniti dall'ANAC nel PNA 2022, è stato elaborato un modello di autodichiarazione da rendersi in forma "parlante" e "positiva" da parte del RUP della procedura, al fine di consentire l'individuazione anticipata di possibili ipotesi di conflitto di interessi nelle procedure di gara. Le dichiarazioni riportate nel modello vanno rese per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza; le stesse vanno rese al superiore gerarchico (e al soggetto che dispone la nomina, ove diverso), secondo le modalità previste dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale di cui alla D.G.R. n. 983/2018 (artt. 5, 6 e 7) e devono essere aggiornate puntualmente a seguito della conoscenza dei partecipanti alla gara. Il modello è stato inviato alle strutture della Giunta Regionale con nota del Dirigente del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione prot. n. 305000 del 13/07/2023, con l'invito a fornire eventuali osservazioni. Non sono



pervenute osservazioni da parte delle Strutture Regionali e, con D.G.R. n. 580 del 18/09/2023, si è proceduto all'approvazione del modello ed alla sua diffusione ai fini dell'utilizzo presso la Giunta Regionale. E' utile specificare che il modello è da intendersi riferito a procedure per le quali non sussistano analoghi specifici modelli previsti in capo al RUP dai SIGECO (Sistemi di Gestione e Controllo) ove esistenti.

Come chiarito nel PNA 2022 non sono previsti adempimenti a carico di quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si ritiene che, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, in aderenza agli indirizzi dell'ANAC, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento; nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione. Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi. I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.

Per i contratti che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano - alla luce dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.

Sono state, altresì, inserite in Allegato A alcune misure gestionali e di prevenzione della corruzione raccomandate dall'ANAC nel PNA 2022, che di seguito si riportano:

- ✓ il RUP rende la dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico;
- ✓ in caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP;
- ✓ gli uffici che svolgono funzioni di stazione appaltante acquisiscono le dichiarazioni e provvedono a protocollare, raccogliere e conservare le stesse;
- ✓ gli uffici competenti della stazione appaltante possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP. Tali controlli devono comunque essere avviati ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate. Le verifiche sono svolte in contraddittorio con il soggetto interessato e mediante, ad esempio, l'utilizzo di banche dati, liberamente accessibili relative a partecipazioni societarie o a gare pubbliche alle quali le stazioni appaltanti abbiano abilitazione (ad es. Telemaco, BDNCP), informazioni note o altri elementi a disposizione della stazione appaltante, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

Le dichiarazioni sui conflitti di interessi devono essere rese preventivamente e aggiornate tempestivamente, in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva, in modo da garantire l'immediata emersione dell'eventuale conflitto e consentire di assumere tutte le più opportune misure in proposito.

In tema di affidamento di contratti pubblici PNRR e PNC, poi, la gestione del conflitto di interessi assume uno speciale rilievo. Il Regolamento UE 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza introduce all'articolo 22 - quale misura finalizzata all'audit e al controllo, nonché a fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, a raccogliere categorie standardizzate di dati, nonché a garantire il relativo accesso - il concetto del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore.

La figura del "titolare effettivo" viene definita, dal legislatore nazionale, dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del D.Lgs. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) come *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è"*

*eseguita*". L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231/2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

Lo Stato italiano ha recepito le misure fissate a livello di regolamentazione UE, oltre che in disposizioni normative, anche negli atti adottati dal MEF, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. In particolare, nelle LLGG del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022, è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo (t.e.) dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Tra le numerose indicazioni fornite dal MEF nelle predette LLGG è ricompresa anche quella con cui si è previsto non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del t.e. ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo t.e. di assenza di conflitto di interessi. Definizione e disciplina del titolare effettivo sono, quindi, funzionali a garantire la riconducibilità di un'operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, al fine di evitare che altri soggetti e, in particolare, strutture giuridiche complesse - società e altri enti, trust e istituti giuridici affini - siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite.

Posto quanto sopra, tenendo conto delle peculiarità e dell'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, in Allegato A per ciascun Dipartimento si individua, quali misure di prevenzione della corruzione in materia di affidamento di contratti pubblici PNRR e PNC, l'obbligo per tutte le strutture regionali che gestiscono processi collocati nell'Area di Rischio n. 1 "Contratti pubblici" in qualità di SS.AA.:

- di acquisire dagli operatori economici partecipanti/invitati alla procedura una dichiarazione dalla quale risulti/risultino il/i titolare/i effettivo/i;
- di acquisire dal/i titolare/i effettivo/i una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- di rispettare le circolari MEF (tra le quali, dunque, vi è anche quella n. 27 del 15/09/2023 specificatamente dedicata alle verifiche sul Titolare Effettivo).

**N.B.** I Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione degli interventi finanziati a valere su risorse del PNRR (anche per Aree di Rischio diverse dall'Area dei Contratti Pubblici) e del PNC, sono tenuti ad individuare al loro interno, l'Ufficio o il soggetto deputato per la verifica ed il controllo (controllo interno) delle relative procedure di utilizzo di detti fondi e, comunque, sono tenuti ad effettuare i controlli nel rispetto dei SIGECO delle Amministrazioni Centrali Titolari, oltre agli adempimenti Re.GiS (salvo rari casi di utilizzo di altri Sistemi collaudati da Amministrazioni Centrali Titolari, che colloquiano con Re.GiS).

In tal senso, si evidenzia come il PNA 2022 ribadisca la necessità di procedere a verificare, anche in modalità campionaria, che la dichiarazione in ordine al titolare effettivo sia stata resa e acquisita. Ad ogni buon conto i Dipartimenti regionali attuatori degli interventi PNRR sono tenuti, ai fini delle verifiche sul Titolare effettivo, ad utilizzare i data base ufficiali (collegamenti Re.GiS, Aracne), nonché, in caso di necessità, a rapportarsi con l'Ispettorato Centrale PNRR presso la Ragioneria Generale dello Stato. Sono fatti salvi i SI.GE.CO. (Sistemi di Gestione e Controllo) delle Amministrazioni Centrali titolari degli Interventi PNRR, i cui modelli sono da utilizzarsi da parte delle Strutture Regionali, al fine di garantire quanto richiesto dal MEF con le circolari a partire dal 2022 in poi (nn. 4/2022, 6/2022, 9/2022, 21/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022NB, 30/2022NB, 31/2022, 32/2022, 33/2022, 34/2022, 41/2022, 43/2022, 11/2023, 16/2023, 19/2023 NB, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 35/2023, 02/2024, 08/2024, 10/2024, 13/2024, 17/2024, 27/2024, 29/2024, 33/2024, salvo altre) ed in particolare:

- la regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione);
- le condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e negli *Operational Arrangements* per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti gli obiettivi e i traguardi connessi alle medesime misure);



- gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);
- il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (cd. DNSH);
- i principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota Sud (ove applicabili);
- l’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolarità effettive”).

Sono altresì fatte salve le FAQ ARCONET, per tutto quanto riferibile e di utilità degli interventi PNRR da attuare da parte della Regione.

Si specifica che l’RPCT con nota n. 0376712 del 14/09/2023 ha rammentato alla Direzione Generale, anche alla luce della relativa attenzione riposta dall’ANAC sull’argomento, la necessità di prevedere all’interno della Giunta Regionale il “soggetto” gestore delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e delle “Istruzioni” della UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca D’Italia).

## 2.4.8 PROGRAMMAZIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

### *EVOLUZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELL’ORDINAMENTO*

I primi principi di trasparenza nel nostro ordinamento si individuano già tra quelli ispiratori della L. 7 agosto 1990, n. 241. Ma è il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” ad introdurre e a disciplinare gli obblighi di pubblicazione per le Amministrazioni pubbliche. Infatti, al comma 2 dell’art. 11 del predetto Decreto, rubricato “Trasparenza”, è previsto l’obbligo per ogni amministrazione, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indicasse le iniziative previste a garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Il comma 3 del citato articolo 11 del D.lgs. 150/2009 stabiliva che “*Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance*”.

All’indomani della grave crisi economica che ha interessato il nostro Paese negli anni 2010 e 2011, entrava in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Trattasi di una legge delega che introduce nell’ordinamento italiano disposizioni ed istituti di notevole impatto e rilevanza, in attuazione di norme internazionali dirette a combattere la corruzione a livello mondiale, nello specifico l’articolo 6 della *Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*, adottata il 31 ottobre 2003 dall’*Assemblea Generale dell’ONU*, ratificata con legge 116/2009, nonché gli articoli 20 e 21 della *Convenzione penale sulla corruzione* (Strasburgo 27 gennaio 1999), ratificata con la legge n. 110/2012.

L’art. 1, comma 15 della L. 190/2012 reca la seguente definizione di trasparenza:

*“Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici*

di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione”.

Il comma 36, infine, ribadisce che: “Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

In attuazione delle disposizioni relative alla trasparenza contenute nella L. 190/2012 e della delega ivi conferita per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con l'adozione del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” l'insieme delle norme eterogenee emanate in materia di trasparenza amministrativa ha finalmente trovato una propria sistematicità ed organicità.

La pubblicazione dei dati e delle informazioni diviene ordinata ed omogenea per tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti individuati, tenuti ad istituire sui propri siti istituzionali un'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, organizzata in sottosezioni di primo e di secondo livello (corrispondenti a tipologie specifiche di dati da pubblicare), in conformità all'Allegato A allo stesso Decreto n. 33/2013, che ne dettaglia la struttura.

In attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia di riforma delle pubbliche amministrazioni, cui hanno fatto seguito altri importanti decreti attuativi rilevanti per la trasparenza e l'anticorruzione), a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del Decreto n. 33/2013, viene emanato il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Detto decreto ha apportato numerose modifiche alla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ridefinendo e ampliando anche l'ambito soggettivo di applicazione ed introducendo, quantomeno negli obiettivi, alcune semplificazioni agli obblighi di pubblicazione previsti dall'originario testo del Decreto n. 33/2013.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 al D.lgs. 33/2013, l'ANAC con Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Con la predetta Determinazione 1310/2013 l'Autorità fornisce alle amministrazioni pubbliche anche un nuovo Allegato 1, relativo agli obblighi di pubblicazione ridefiniti.

In virtù delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis del novellato Decreto n. 33/2013 sono tenute ad approvare un unico Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), rispetto ai due provvedimenti separati come previsto sino ad allora.

Il nuovo Allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1310/2016 costituisce l'Allegato C Trasparenza, contenente gli obblighi di pubblicazione, i soggetti responsabili e i termini di aggiornamento delle pubblicazioni. Detto allegato, insieme agli Allegati relativi alle misure di prevenzione della corruzione, va a formare il PTPCT di ogni Ente, oggi confluito nel PIAO, come già precedentemente riportato.

Il Decreto legislativo 97/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso una modifica all'art. 5 del D.lgs. 33/2013, un istituto già conosciuto in diversi altri paesi, e cioè l'accesso civico generalizzato, che va

ad aggiungersi all'accesso civico semplice, già previsto dal 1° comma del medesimo art. 5 ed all'accesso documentale introdotto dalla legge 241/1990.

### ***L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - "FOIA" (ART. 5, CO. 2, D.LGS. 33/2013)***

L'art. 6 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con la sostituzione dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo diritto: l'accesso civico generalizzato (conosciuto anche come **FOIA - Freedom of Information Act** - in quanto molto diffuso nei paesi anglosassoni).

Tale diritto garantisce a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (e dai soggetti indicati all'art. 2 bis del decreto 33/2013 emendato) non soggetti agli obblighi di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti indicati nell'art. 5 bis di nuova istituzione.

Per l'esercizio del nuovo istituto, l'ANAC ha adottato la Determinazione n. 1309 del 28.12.2016 recante "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico*" nelle quali l'Autorità precisa e ricorda che *l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

La finalità dell'accesso documentale ex L. n. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso civico generalizzato essendo quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari e che devono essere, peraltro, adeguatamente dimostrate e corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Inoltre, mentre la legge 241/90 esclude tassativamente l'utilizzo del diritto di accesso documentale al fine di sottoporre l'amministrazione ad un controllo generalizzato, l'accesso civico è istituito proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Tale finalità ricalca, almeno in parte, quella indicata dall'art. 1, co. 1 del D.lgs. 33/2013, intesa come «*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*».

Altra differenza fra i due istituti, è sicuramente costituita dal significato che assume l'inerzia dell'Amministrazione. Nell'accesso documentale, infatti, il silenzio ha valore di rigetto, nell'accesso civico di inadempienza.

L'art. 5 richiede, infatti, un provvedimento espresso e motivato per la conclusione del procedimento, da emanarsi entro 30 giorni dall'istanza. L'accesso civico può essere rifiutato solo nei casi previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto 33.

#### Principali disposizioni utili per la corretta gestione delle istanze di accesso civico

- art. 5 del D.lgs. 33/2013:
  - il comma 6, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi *con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza*;
  - il comma 7, dispone che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni;
  - il comma 10 dispone che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, (accesso civico semplice) il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5 (attivazione procedimento disciplinare);

- art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 definisce i casi di esclusione e i limiti dell'accesso civico generalizzato;
- Deliberazione ANAC n. 1309 del 2016 di approvazione delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico generalizzato
- Circolare n.1 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”
- Circolare n.2 del 2017 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”.

### ***L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA NELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO***

A norma delle innovazioni introdotte dal D.lgs. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ogni amministrazione è tenuta a nominare fra i propri dirigenti di ruolo, assume anche le competenze di Responsabile della Trasparenza, diventando così Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o, più brevemente, il RPCT di cui all'art.1, co. 7, della L. 190/2012 novellata.

Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione, è presente sul sito istituzionale della Giunta Regionale la sezione “*Amministrazione Trasparente*”, strutturata in conformità alle indicazioni fornite nell'*Allegato A* al D.lgs. 33/2013.

Come anticipato precedentemente, le misure per la trasparenza sono contenute nell'*Allegato C* recante gli obblighi di Pubblicazione; è inoltre presente l'*Allegato D* recante il Registro degli Accessi Civici semplici e generalizzati che contiene le informazioni da inserire nell'applicativo per la generazione del registro.

L'*Allegato C Trasparenza*, alla cui lettura si rimanda, costituisce elenco e scadenziario degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità. Esso è redatto in conformità all'*Allegato 1* della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016: “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*” e riporta l'elenco puntuale degli obblighi e dei termini di pubblicazione nonché delle Strutture della Giunta Regionale tenute a tale adempimenti, aggiornate a seguito della riorganizzazione della macrostruttura operata nel 2020.

Il PNA 2022 ha introdotto alcune novità relativamente agli obblighi di trasparenza con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici. Ad esempio è stato aggiunto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'esecuzione del contratto introdotto dal legislatore nel 2021, la trasparenza è stata estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto d'appalto. Questa disposizione assume maggiore valenza in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i quali la disponibilità di ingente quantità di risorse richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza.

L'Aggiornamento 2023 del PNA a seguito della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici introdotta dal D.lgs. n. 36/2023 operativa dal 1 gennaio 2024, ha portato importanti novità solo per la trasparenza dei contratti pubblici e quindi la sotto sezione “Bandi di gara e contratti” di AT.

Altra novità è stata prodotta dal D.lgs. 12 luglio 2024, n. 103 recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118” che ha modificato il D.lgs. 33/2013 con l'introduzione dell'art. 23-bis “Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche” e l'*Allegato A* al medesimo decreto con la sostituzione le parole della sottosezione di AT “Controlli sulle imprese” in “Controlli sulle attività economiche” (vedi art. 2 c. 5 D.lgs. 103/2024).

Queste modifiche si traducono in un nuovo obbligo secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo

che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 103/2024, indicando altresì i controlli eliminati. Detto elenco è aggiornato almeno a cadenza triennale.

In data 6/09/2024 il Dipartimento della Funzione pubblica ha avviato una consultazione telematica per l'effettuazione del censimento dei controlli finalizzata all'elaborazione dello schema standardizzato che contiene gli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e all'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Questo nuovo obbligo è stato riportato nell'Allegato C al presente PIAO, e in AT sarà inserita la sottosezione che conterrà l'elenco degli obblighi e degli adempimenti che, nelle more della emanazione dello schema standardizzato, le strutture regionali interessate possono elencare in base alle proprie competenze. Indicazioni più dettagliate saranno fornite attraverso note circolari del Servizio CAP anche a seguito di indicazioni fornite dall'Autorità.

Per il resto, nel presente Piano viene sostanzialmente confermata la struttura dell'*Allegato C* ai precedenti PTPCT.

Per ogni singolo obbligo di pubblicazione sono indicati:

- la sottosezione di 1° livello, (corrispondente alla relativa macro famiglia di dati della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale);
- la sottosezione di 2° livello, (corrispondente alla relativa famiglia di dati della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale);
- i riferimenti normativi che determinano l'obbligo di pubblicazione;
- la denominazione sintetica dell'obbligo;
- i contenuti di dettaglio dell'obbligo;
- la tempistica (ovvero termini di pubblicazione o aggiornamento del dato);
- i Responsabili dei dati, tenuti all'aggiornamento e alla rimozione degli stessi a termine di legge (i Dirigenti individuati restano responsabili dei dati pubblicati, anche con riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali);
- le modalità operative di pubblicazione;
- il monitoraggio annuale (da completare in sede di monitoraggio, per le parti di competenza, con indicazione della sigla della Struttura compilante).

Con riferimento alla tempistica degli adempimenti si forniscono le seguenti indicazioni:

- nell'aggiornamento tempestivo, la pubblicazione deve realizzarsi entro un termine massimo di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, il dato o l'informazione sia perfezionato o entri in possesso della struttura competente alla pubblicazione;
- nell'aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale, la pubblicazione deve essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni successivi alla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell'annualità
- quando viene indicato un intervallo di tempo (es. tre mesi), il dato deve essere pubblicato entro tale periodo massimo.

Le denominazioni delle Strutture regionali, riportate nell'Allegato C, i cui Dirigenti o Direttori sono responsabili degli obblighi di pubblicazione, fanno riferimento all'assetto organizzativo della struttura amministrativa della Giunta regionale.

Si precisano di seguito ulteriori elementi e indicazioni relativi predetto *Allegato C*:

- gli obblighi abrogati o sospesi, sono evidenziati con lo sfondo grigio e con una specifica nota esplicativa posta nella colonna delle "Strutture responsabili (dell'aggiornamento) dei dati";
- gli obblighi che riguardano il Consiglio Regionale, ombreggiati in grigio ed evidenziati con apposite annotazioni.

Con il costante impegno di semplificare gli adempimenti di pubblicazione, per l'annualità 2024 le innovazioni già introdotte per la sotto sezione "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo-politico" di Amministrazione trasparente, sono state implementate anche per la sotto sezione "Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti". In questa sezione di AT sono pubblicati, in forma di elenco, i provvedimenti dei dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta,
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli art. 11 e 15 della L. 241/90.

Con nota CAP prot. n. 0037365/24 del 30/01/2024 (di seguito alle note CAP prot. n. 393377 del 26/09/2024 e nota prot. n. 497992 del 11/12/2023) sono state illustrate alle strutture regionali le novità introdotte e le modalità operative. Grazie ad una procedura informatica, predisposta con la collaborazione del Servizio Informatica e Statistica, all'atto dell'inserimento di un atto dirigenziale nel sistema documentale Archiflow, se si effettua una delle seguenti categorizzazioni: - sub 1.6 "Provvedimento finale di scelta del contraente", oppure - sub 8.1 "Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/90", il sistema effettuerà automaticamente la pubblicazione del provvedimento, in formato di elenco, nella sottosezione di Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti.

Già dall'annualità 2023 è stata modificata la modalità di aggiornamento della suddetta sezione, ove sono pubblicati anche i provvedimenti dell'organo di indirizzo politico in forma di elenco con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta e accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli art. 11 e 15 della L. 241/90. L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione avviene difatti dal 2023, per le Delibere di Giunta Regionale, mediante inserimento diretto dei dati nella "Nuova piattaforma per l'inserimento e la gestione delle Delibere di Giunta Regionale (D.G.R.)" selezionando nel campo classificazione la tipologia di obbligo di cui all'articolo 23 del D.lgs. 33/2013; medesima classificazione va effettuata in Archiflow per quanto riguarda i decreti presidenziali. Le corrette modalità di pubblicazione furono dettate alle strutture regionali con nota CAP prot. n. 393377 del 26/9/2023.

Per l'anno 2024 sono state confermate le modalità di pubblicazione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato attraverso l'applicativo che ne consente la gestione e ne cura contestualmente la pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente. Dette modalità erano state illustrate con circolare n. 368622 del 8.9.2023 (le nuove modalità consentono dal 2023 la gestione degli accessi civici e generalizzati su apposito applicativo che ne cura contestualmente la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente; pertanto ogni struttura procederà autonomamente all'inserimento delle istanze sull'applicativo ogni volta che avranno nella loro disponibilità le informazioni necessarie). Nella consueta attività di monitoraggio svolta dal RPCT, quando sono state rilevate anomalie sul registro si provvede a contattare la struttura coinvolta nell'accesso civico al fine di fornire un utile supporto; inoltre con circolare prot. n. 0274330/24 del 02/07/2024 è stato dato un impulso alle strutture regionali per l'aggiornamento del registro rammentando, ove necessario, l'inserimento delle istanze di accesso civico pervenute nel primo semestre del 2024.

Le informazioni necessarie per poter effettuare l'aggiornamento del registro degli accessi civici sono riportate nell'allegato D al presente PIAO.

La sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Abruzzo ha visto, negli ultimi anni, un notevole incremento delle informazioni pubblicate ed un'attenzione crescente da parte di tutto il personale.

In riferimento agli adempimenti di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013, nell'Allegato C, è stato meglio descritto l'obbligo in capo ai Direttori e ai Dirigenti, specificando che le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (comma 1, lettere d) ed e) e comma 1-ter), dove sono dichiarati anche gli emolumenti complessivi a

carico della finanza pubblica (art. 14 comma 1-ter), devono essere rese annualmente anche se negative, pubblicate autonomamente dall'interessato, e trasmesse al DPB011 che provvede a quanto di propria competenza.

Il riscontro di buoni risultati conseguiti nell'ambito della pagina web di Amministrazione Trasparente, è senza dubbio rilevabile dalle attestazioni rilasciate dall'OIV richieste annualmente da ANAC al predetto Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell'art. 45, co. 1, del D.lgs. 33/2013. La documentazione attestante il trend positivo è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/OIV/ Attestazioni OIV. Anche per l'annualità 2024, il RPCT ha dato impulso e indicazioni puntuali sui corretti adempimenti di pubblicazione con particolare riferimento alle sezioni di AT oggetto della Delibera ANAC n. 213 del 23/04/2024 (cfr. nota CAP n. 186653 del 7.5.2024 e n. 203942 del 17.5.2024; tutte le strutture regionale hanno comunicato con note in atti di aver proceduto alle verifiche delle pubblicazioni di competenza). Infatti con attestazione al Numero di registro 45355 del 27/06/2024, l'Organismo ha riconosciuto il pieno punteggio circa la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda di verifica. Con riferimento a quest'ultimo punto, va ricordato che il RPCT, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.lgs. 33/2013, *svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate ed è tenuto a segnalare all'OIV, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e all'Organo Politico i casi di mancato o ritardato adempimento dei già menzionati obblighi.*

Dal 1 gennaio 2024, non è più necessaria la validazione da parte di ANAC dei dati riferiti alla contrattualistica regionale trasmessi annualmente dalla Regione all'Autorità, in attuazione dell'obbligo di cui alla legge 190/2012, art.1, co. 32, che è stato abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023.;

La collaborazione fra OIV e RPCT è senz'altro fondamentale per innalzare il livello di attenzione sugli adempimenti relativi alla Trasparenza e all'Anticorruzione da parte dei Dirigenti regionali tenuto conto che gli obblighi di Trasparenza costituiscono obiettivo trasversale nel Piano della Performance con la conseguenza che il conseguimento di tale obiettivo è entrato nella valutazione della performance dirigenziale da parte dell'OIV. A tal fine il RPCT trasmette annualmente all'Organismo di valutazione le risultanze dei monitoraggi sugli adempimenti di anticorruzione e di attuazione degli obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico (vedi oltre).

Inoltre all'OIV compete l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Come riferito poc'anzi, l'intensa attività di sollecito e supporto del RPCT, ha avuto positivo riscontro nella valutazione operata dall'Organismo di Valutazione, come rilevabile dalle attestazioni rese negli anni e pubblicate nella sottosezione Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'amministrazione/OIV.

In attuazione della legge n. 190/2012, art.1, co. 8, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20 del 20 gennaio 2020, ha individuato, fra l'altro, i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- *adozione, nel corso del triennio, di adeguate misure di miglioramento del grado di informatizzazione dei processi, ai fini di una ottimale gestione del rischio corruttivo e di una semplificazione degli adempimenti in materia di trasparenza e di monitoraggio;*
- *aggiornamento ed implementazione della "Rete dei Referenti" di cui alla DGR 200/2016 per una migliore gestione dei processi, con l'onere per ciascun Dipartimento di individuare uno o più referenti, anche tenendo conto delle diverse sedi di servizio;* con nota CAP da ultimo prot. RA n. 393992 del 10.10.2024, il RPCT ha chiesto alle strutture regionali di comunicare i nominativi di 2 dipendenti ai fini dell'aggiornamento della Rete dei referenti del RPCT;
- *previsione nell'apposito Piano di idonea formazione obbligatoria in materia di trasparenza prevenzione della corruzione, declinata in livelli differenziati di offerte formative.*

L'attuazione dei predetti obiettivi, non essendo riferibile alla sola Struttura del RPCT, dipenderà senz'altro dal grado di collaborazione di tutte le strutture regionali oltreché del Servizio Informatica e del Servizio preposto alla formazione del personale.

In tema di Trasparenza dei Contratti Pubblici, come già sopra segnalato, si richiamano anche le Delibere ANAC n. 261, e n. 264 del 20.06.2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, citate nel suddetto PNA 2023: dette disposizioni tracciano diversi regimi di trasparenza, relativamente ai contratti pubblici, a seconda della tempistica delle relative procedure, a cavallo tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti, nonché a cavallo tra le relative date (1° luglio 2023, 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024). La maggiore novità, in tema di trasparenza, a valere dal 1 gennaio 2024, è l'assolvimento dei relativi obblighi mediante la pubblicazione dei dati e delle informazioni dell'intero ciclo di vita dei contratti sulla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), ad eccezione delle informazioni di cui alla citata Del. ANAC 264/2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 che continuano ad essere pubblicate direttamente in AT. Le stazioni appaltanti curano i collegamenti ipertestuali con detta BDNCP e le funzionalità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti. Con Del. n. 582 del 13.12.2023, l'ANAC ha fornito i dettagli della disciplina in tema di digitalizzazione applicabile dal 1° gennaio 2023, anche con riguardo alla disciplina transitoria per le procedure ancora in corso di esecuzione alla medesima data.

Alla luce della complessità delle novità introdotte in pochi mesi, sia dal legislatore che dall'ANAC, e tenuto conto del fatto che risulterebbero altresì in previsione modifiche alla novella sul Codice dei Contratti pubblici a cui sta partecipando anche l'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/en/-/codice-appalti-numerose-criticita0-le-proposte-di-anac-per-la-revisione>), si è ritenuto anche per quest'anno in via prudenziale, di allegare al presente PIAO un "doppio" prospetto All. C sugli obblighi della Trasparenza, con riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti", con prosecuzione parallela di due modalità operative di inserimento in A.T. di informazioni: una riferita ai contenuti del D.lgs. 36/2023 (sulla falsariga di quanto sinora operato con riferimento all' allegato 9 al PNA 2022 che consente, allo stato, la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 10 della Del. ANAC 261/2023), ed una con lo stralcio a regime dal 1° gennaio 2024, ai sensi della Del. ANAC n. 264 del 20/6/2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e relativo allegato): ciò per garantire comunque la pubblicazione dei dati e delle informazioni, in una delicata fase di passaggio e di transito da un vecchio ad un nuovo sistema di pubblicazione, fase connessa altresì a novità anche dal punto di vista tecnologico, oltre che normativo, e con salvezza di ulteriori specifiche ANAC che dovessero intervenire. Con circolari CAP (rif. ad es. Nota n.0007458 del 9.1.2024), vengono fornite indicazioni operative, all'esito delle evoluzioni in corso.

Con successive circolari sono state fornite alle strutture regionali ulteriori indicazioni per il progressivo avvicinamento alle "pubblicazioni a regime" previsto da ANAC, come pure le modifiche apportate alla sottosezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione Trasparente, sono state orientate al medesimo scopo. In relazione a questo ultimo aspetto si segnala ad esempio la visualizzazione delle "Fasi della procedura" per ciascuna procedura di affidamento così come indicate da ANAC con delibera n. 601/2023.

Di rilievo le circolari prot. n. 0164401/24 del 19/04/2024 e prot. n. 0273469/24 del 02/07/2024 con le quali si è provveduto a fornire, in ossequio alle indicazioni, ai chiarimenti ed alle FAQ in materia di contratti pubblici forniti dall'ANAC:

- indicazioni tecniche per poter consentire un raggruppamento di tutte le procedure in base che rispecchiasse la tri-ripartizione impostata sulla sottosezione di Bandi di gara e contratti di AT,



considerato che a seconda della data di avvio e di conclusione della procedura stessa si applica un differente regime di pubblicazione;

- indicazioni operative per compilare il campo link di collegamento alla BDNCP di recente introduzione relativo alla pubblicazione di dettaglio della specifica procedura nella Banca dati di ANAC;
- indicazioni procedurali relativi agli affidamenti in house.

Si riporta di seguito, ad ogni buon conto, il link ANAC per il registro delle piattaforme certificate <https://www.anticorruzione.it/-/appalti-digitali-registro-piattaforme-certificate-da-luned%C3%AC-18-dicembre-accessibile-sul-sito-anac>

Si indica di seguito anche il link alle FAQ ANAC in merito, per ulteriori dettagli:

<https://www.anticorruzione.it/-/anac-a-stazioni-appaltanti-entro-il-31/1-comunicare-disponibilit%C3%A0-piattaforme-digitali-certificate>

Si indica altresì il link del comunicato ANAC sulla pubblicità legale:

<https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-legale-gare-d-appalto-dal-1-gen.-piattaforma-anac-al-posto-della-g.u.-per-atti-e-bandi>

Si indicano altresì i link dei comunicati ANAC relativamente agli affidamenti di importi sino a € 5.000,00:

<https://www.anticorruzione.it/-/appalti-interfaccia-web-esteso-anche-agli-affidamenti-diretti-di-importo-inferiore-a-5.000-euro>;

<https://www.anticorruzione.it/-/comuni-e-digitalizzazione-degli-appalti>

Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024 - responsabile di fase. Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell'Autorità.

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-6-marzo-2024-responsabile-di-fase>

Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024. Indicazioni sul regime di trasparenza dei contratti esclusi dall'applicazione del codice e dei contratti gratuiti.

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-24-maggio-2024>

Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024. Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/193419755/Comunicato+del+Presidente+del+5+giugno+2024+-+procedure+negoziare.pdf/37f61b7b-5787-6701-3335-08f58fed9ff5?t=1719466326017>

Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024 – rotazione affidamenti. Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-24-giugno-2024-rotazione-affidamenti>

Comunicato del Presidente del 3 luglio 2024. Indicazioni in merito all'inserimento di dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e/o pubblicate sul sito istituzionale delle Amministrazioni.

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-3-luglio-2024>

Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024. Chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un accordo quadro

<https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-10-luglio-2024>

Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro

<https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24>

Il RPCT con la sua struttura di supporto partecipa attivamente al Gruppo di lavoro interregionale degli RPCT, un tavolo di confronto e di aggiornamento sui temi più rilevanti dell'anticorruzione e della trasparenza. Per l'annualità 2024 le questioni più incisive sul fronte della Trasparenza sono state le seguenti.

In data 7.12.2023 è scaduto il termine per presentare le osservazioni per la consultazione pubblica sugli schemi standard di pubblicazione dei dati in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Il Gruppo di lavoro degli RPCT attraverso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso, in sede di Conferenza Unificata del 25/01/2024, parere favorevole a detti schemi con alcune osservazioni e in particolare con la richiesta di istituire un Tavolo tecnico con ANAC, per approfondire le modalità di attuazione della Piattaforma unica e, più in generale, la verifica della sostenibilità degli obblighi del d.lgs. 33/2013. A tutt'oggi i 14 schemi messi in consultazione sono nella fase di approvazione da parte dell'ANAC. All'esito dell'emanazione degli schemi definitivi, sarà cura dell'Amministrazione dare avvio ai conseguenti interventi nelle pagine web di Amministrazione Trasparente, dandosi priorità agli schemi standard per il quali l'ANAC, previo passaggio nella Conferenza delle Regioni, deciderà di avviare la relativa sperimentazione. Ad oggi, salvo conferma, sembrerebbero oggetto di sperimentazione gli schemi di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Trasparenza nell'utilizzo delle Risorse Pubbliche) e art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Obblighi di Pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni), oltre ad un terzo schema in via di definizione in sede di Conferenza.

Traendo spunto dalla proposta di approvazione degli schemi di standardizzazione e l'attuazione della Piattaforma unica proposti da ANAC che hanno posto con maggior forza la tematica della semplificazione e della verifica della sostenibilità degli obblighi posti dal d.lgs. 33/2013, alla Commissione degli Affari Istituzionali e Generali del 25 luglio 2024 è stato proposto un nuovo modello di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e sulla revisione degli obblighi del D.lgs. 33/2013. Detta proposta sottoscritta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome unitamente ad ANCI e UPI è stato poi trasmesso sia al Ministro per la Pubblica Amministrazione sia all'ANAC. Con riunione del 26.09.2024, si è svolto il primo tavolo tecnico di lavoro (ANAC, Conferenza delle Regioni, ANCI, UPI, Dipartimento della Funzione Pubblica), per dare avvio al processo di revisione normativa.

#### ***ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY E DI TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)***

La trasparenza amministrativa e il diritto alla tutela dei dati personali sono ambiti tra loro strettamente connessi e, come ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 20/2019 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), si tratta di due diritti che meritano eguale considerazione e tutela. L'ordinamento, nello stesso momento in cui afferma il diritto del cittadino alla trasparenza dell'azione amministrativa, sancisce altresì i limiti che la trasparenza incontra. Tali limiti dovranno pertanto tradursi in una attività di bilanciamento di opposti interessi, che l'Amministrazione dovrà opportunamente svolgere.

Nel 2016, con il D.lgs. n. 97, attuativo della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015 n. 124, il legislatore italiano ha modificato il D.lgs. n. 33/2013 (in seguito anche "Decreto trasparenza").

Innanzitutto, è stata novellata la nozione generale di "trasparenza" di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 33/2013: se prima era diretta semplicemente all'accessibilità totale delle informazioni relative all'organizzazione e alle attività delle pubbliche amministrazioni, con la riforma la trasparenza deve essere intesa come *"accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni"*.

Inoltre, se in precedenza era diretta soltanto a *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*, con la riforma è volta anche a *“tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”*.

Nella sostanza, l'ordinamento è ormai improntato decisamente a una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, nel quale l'accesso generalizzato si delinea come strumento di libertà che incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni ex art. 5-bis, comma 3, D.lgs. 33/2013.

Dalla lettura dell'art. 5-bis, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 33/2013 si possono distinguere due tipi di eccezioni: “assolute” e “relative”. Con riferimento alle eccezioni assolute, il comma 3 dell'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 stabilisce che l'accesso generalizzato “è escluso”:

- in caso di segreto di Stato;
- negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge 241/1990.

Risulta allora evidente che l'accesso generalizzato andrà escluso ogni volta che è previsto un divieto di diffusione/pubblicazione dei dati personali o quando l'accessibilità a quei dati è regolata da specifiche norme di settore. Per esempio, in nessun caso possono essere acquisiti con l'accesso generalizzato le tipologie di:

- dati genetici, biometrici e relativi alla salute (l'art. 2-septies, comma 8, del Codice Privacy novellato ne vieta la diffusione);
- dati genetici, relativi alla salute nonché alla vita e all'orientamento sessuali (art. 60 Codice privacy novellato);
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.lgs. 33/2013 ne fissa i limiti in ordine all'accesso e alla diffusione);
- dati identificativi di persone beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26, comma 4, D.lgs. 33/2013 ne esclude la pubblicazione);
- informazioni di carattere psicoattitudinale (art. 24, comma 1, L. 241/1990);
- in materia di whistleblowing (Art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023).

Com'è chiaro, si tratta di eccezioni poste da una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. In presenza di tali eccezioni “assolute” l'amministrazione è tenuta a rifiutare l'accesso generalizzato e non residua in capo ad essa alcun margine di discrezionalità.

### **Eccezioni relative**

Diversamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del Decreto trasparenza troviamo le eccezioni relative (o qualificate) in relazione alle quali la PA può rifiutare l'accesso all'esito di un procedimento di bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità del dato e la tutela di altri interessi, pubblici e privati, considerati dall'ordinamento di particolare rilievo giuridico.

Al comma 1 dell'art. 5-bis sono enumerate le esclusioni “relative” al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di “interessi pubblici”, ovvero riguardanti:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;

- la difesa e le questioni militari;
- la politica e la stabilità economica e finanziaria dello Stato;
- la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

Al comma 2 dell'art. 5-bis del Decreto trasparenza, invece, sono previsti i casi in cui l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti "interessi privati":

- la protezione dei dati personali;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Con nota circolare CAP n. 171609 del 24.4.2024 sono stati rammentati i termini di pubblicazione quinquennale di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 8 – salve le eccezioni ivi indicate, sottolineando altresì la necessità della rimozione obbligatoria dei dati e delle informazioni contenute nei provvedimenti pubblicati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **Accesso generalizzato e valutazione del pregiudizio alla protezione dei dati personali**

Il Decreto trasparenza, dunque, non si ferma solo agli interessi pubblici ma si occupa anche del pregiudizio che dall'accesso (civico) generalizzato possa derivare alla tutela di specifici interessi privati.

L'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 33/2013 prevede che l'accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto alla "protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia".

Sarà dunque compito dell'amministrazione pubblica verificare le esigenze di accesso rispetto al pregiudizio alla protezione dei dati personali che in concreto possa conseguire per gli interessati in caso di ammissione dell'istanza di accesso.

Pertanto, di fronte ad un'istanza di accesso generalizzato avente ad oggetto dati e documenti contenenti informazioni personali, l'ente destinatario dell'istanza è tenuto a valutare se la conoscenza da parte di chiunque di dati e documenti richiesti possa arrecare un pregiudizio concreto all'interessato cui quei dati personali si riferiscono.

La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, dell'interessato.

Pertanto, accertata l'assenza delle eccezioni assolute, l'amministrazione è tenuta a valutare caso per caso se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio "concreto" e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

In tale situazione, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal controinteressato che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto trasparenza, deve essere obbligatoriamente interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato.

Tali motivazioni forniscono delle indicazioni sulla sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione tuttavia spetta sempre alla PA e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato.

### **Rispetto del GDPR**

Nella valutazione del pregiudizio concreto, in conformità con il Regolamento europeo (peraltro richiamato implicitamente dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 33/2013) deve farsi riferimento ai "principi applicabili al trattamento" previsti dall'art. 5 del GDPR. In particolare, in ossequio al principio di "minimizzazione dei dati" di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR la PA, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, deve scegliere le modalità meno pregiudizievoli per gli interessati: bisogna privilegiare l'ostensione di documenti con l'omissione dei dati personali in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali.

In tal modo, peraltro, si renderebbe più celere il procedimento in quanto è possibile accogliere l'istanza di accesso generalizzato senza dover attivare la procedura di coinvolgimento del soggetto "controinteressato" (art. 5, comma 5, del D.lgs. 33/2013).

Conseguentemente, quando l'oggetto della richiesta di accesso generalizzato riguarda dati o documenti contenenti anche dati personali non necessari ("sproporzionati, eccedenti e non pertinenti") al raggiungimento dello "*scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*" (ex art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013), l'ente destinatario della richiesta dovrà accordare il cosiddetto accesso parziale. Si tratta della tecnica dell'oscuramento dei dati personali presenti nei documenti, consentendo altresì "*l'accesso agli altri dati e alle parti restanti*" (art. 5-bis, comma 4, Decreto trasparenza). Peraltro, tale strumento, potrà essere utilizzato dalla PA laddove si evidenzia un pregiudizio concreto in relazione al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso (generalizzato).

### **Le Linee Guida del Garante per la Privacy (maggio 2014) e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679**

Altra attività nella quale si evidenzia la necessità del bilanciamento tra gli opposti interessi della trasparenza e della tutela dei dati personali, è quella relativa alla pubblicazione di dati ed informazioni nelle sezioni del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il Garante della privacy è intervenuto nella materia con deliberazione 15 maggio 2014, n. 243, con la quale l'Autorità ha approvato le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*", con lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici e gli altri soggetti equiparati sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Indipendentemente dalla finalità perseguita, dato che è necessario contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, ponendo particolare attenzione al diritto alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali, è lecito chiedersi quali dati sia possibile diffondere online e con quali limitazioni.

La regola generale è indicata nell'art. 2-ter, comma 3, Codice Privacy, laddove è disposto che "*le Pubbliche Amministrazioni possono diffondere dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, solamente se ciò è consentito da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, oppure da atti amministrativi generali*" (novità introdotta dal DL n. 139/2012-art. 2-ter codice privacy).

Ne consegue che è possibile procedere alla pubblicazione di informazioni non richieste dal legislatore, solamente facendo ricorso agli strumenti dell'anonimizzazione o dell'oscuramento.

Riscontrata l'esistenza di un obbligo normativo di pubblicazione, è necessario pertanto operare una selezione dei dati personali da richiedere od ottenuti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di alcune informazioni.

Ciò in quanto, in base al principio di «minimizzazione dei dati» (art. 5, par.1, lett. c) GDPR), i dati personali devono essere "*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*"

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti demandati dal d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni non possono, comunque, rendere noti "*i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*" (art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013).

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla tutela dei dati personali, in vigore dal 23 maggio 2018 su tutto il territorio dell'Unione, e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del Codice italiano in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, hanno rafforzato le norme per la protezione dei dati personali e introdotto nel nostro ordinamento nuove tutele per i cittadini e sanzioni per chi viola le regole.

E' utile ricordare che sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Dati che ricorrono nell'ambito delle attività della PA sono ad esempio:

- i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici, e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale);
- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. *"giudiziari"*, cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (art. 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali ed ai reati o a connesse misure di sicurezza.
- i dati rientranti in particolari categorie: cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.

Anche il D.Lgs. 196/2003 emendato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) ribadisce che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi.

In merito al rapporto tra pubblicazione delle informazioni e privacy, occorre evidenziare che le disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto trasparenza sulla decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, sono state introdotte dal D.Lgs. 97/2016 a maggior tutela del c.d. *diritto all'oblio* (si veda anche art. 17 del Reg Ue 679/2016).

In precedenza, infatti, i dati pubblicati non venivano rimossi ma trasferiti nelle *sezioni archivio* di Amministrazione Trasparente che sono state abrogate proprio dalle nuove disposizioni introdotte nel 2016 dal citato decreto legislativo n. 97.

Le Linee Guida del Garante della Privacy n. 243 del 15/5/2014, che restano pienamente valide anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 (di modifica del D.Lgs. 196/2003) pongono anche una serie di limiti al riutilizzo dei dati.

Infatti gli artt. 7 e 7-bis del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Tale direttiva è stata oggetto di recente revisione (v. direttiva 2013/37/UE entrata in vigore dopo l'approvazione del decreto legislativo sulla trasparenza).

Con la modifica della predetta direttiva, l'Unione europea conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo, in base al quale il riutilizzo di tali documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia. In altri termini, osserva il Garante, *"il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì si impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti"*.

Le Linee guida del Garante forniscono poi indicazioni particolari con riferimento alla pubblicazione di:

- curricula;
- dichiarazioni dei redditi;
- entità di corrispettivi e compensi;

- provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Con riferimento a quest'ultimo punto, si ricorda che l'art. 26 del decreto legislativo 33/2013, comma 4, dispone che: *“Non è consentita la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.”*

Pertanto, non rientrano nel divieto di cui al 4° comma dell'art. 26 i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni. Un caso a parte è rappresentato dalle ditte individuali, infatti il Garante precisa che *“l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell'azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche.”* (provvedimento n. 217/13 doc. web 2439150).

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire sempre nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento (artt. 23-25 e l'intero Capo IV del Regolamento) con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono pubblicati.

Pertanto, fermo restando il dovere di direttiva e di vigilanza del RPD (Responsabile Protezione dei dati) e del RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), compete al Delegato/Autorizzato al trattamento la verifica che i dati pubblicati non contengano dati personali o particolari e, qualora li contenesse, l'onere di oscurarli prima di renderli pubblici.

Per tale ragione sarebbe opportuno prevedere che i provvedimenti soggetti a pubblicazione obbligatoria vengano progettati secondo uno schema-tipo in cui prevedere che i dati personali siano contenuti in allegati non soggetti a pubblicazione, piuttosto che nel provvedimento da pubblicare.

Riguardo alla tematica del temperamento degli obblighi trasparenza con le disposizioni dettate a tutela dei dati personali si rinvia al “Vademecum per l'attuazione degli obblighi di trasparenza” costituito da una Prima Parte, più specificamente dedicata agli obblighi di pubblicazione, e una Seconda Parte dedicata alla corretta applicazione della normativa privacy con riguardo agli obblighi di pubblicazione. Con riferimento a detta seconda parte, con circolare prot. n. 0083964/22 del 03/03/2022 sono stati forniti ulteriori indirizzi e precisazioni.

\*\*\*

Si riportano di seguito i principali documenti predisposti dal Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione in materia di Privacy nelle annualità 2023 e 2024, condivisi con le strutture Regionali e pubblicati al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy>

- Circolare prot. n. 99641 del 6.3.2024 - Assistenza Tecnica – Utilizzo della modulistica di cui alla D.G.R. n. 41 del 03.02.2021 – SAT – Responsabile esterno
- Circolare prot. n. 3555774 del 11.9.2024 - Informativa Privacy eventuali modifiche a cura delle strutture regionali – Trasmissione modello editabile con commenti esplicativi

- Circolare prot. n. 373927 del 25.9.2024 D.G.R. n. 540 del 09/09/2024 - Registro dei Trattamenti – comunicazioni

Nella stessa sezione, sono stati pubblicati i provvedimenti del Garante selezionati in base agli ambiti di interesse delle strutture regionali, per ogni utile supporto finalizzato ad evitare eventuali sanzioni, e il materiale didattico sulle giornate formative e di approfondimento erogate in materia di trattamento dei dati personali e trasparenza.

Si riportano di seguito, inoltre, le DD.GG.RR. predisposte dal Servizio CAP in materia di Privacy, e approvate nel corso delle annualità 2023 e 2024:

- DGR n. 266 del 16/05/2023 “Disciplinare per l’attuazione del regolamento in materia di protezione di dati personali (reg. ue 2016/679) approvato con dgr 41/2021 – superamento della fase transitoria – designazione DAT (soggetti autorizzati al trattamento dei dati con delega)”
- DGR n. 540 del 09/09/2024 “Disciplinare per l’attuazione del regolamento in materia di protezione di dati personali (reg. ue 2016/679): aggiornamento. designazione DAT (soggetti autorizzati al trattamento dei dati con delega)”;
- DGR n. 626 del 10/10/2024 “Linee guida per la videosorveglianza degli immobili di proprietà o in uso della giunta regionale d’Abruzzo - direttiva alle strutture regionali competenti in materia di video-sorveglianza – approvazione”.

Nell’annualità 2023, inoltre, è stato dato corso alla procedura per l’affidamento del servizio esterno di DPO (*data protection officer*).

La procedura è stata conclusa con l’affidamento del servizio (Determinazione n. 12 del 16/11/2023), comunicato al Titolare del Trattamento - Presidente della Regione con nota 0467262 del 17/11/2023, e con le precisazioni sulla decorrenza della relativa designazione da parte della Giunta regionale giusta D.G.R. n. 895 del 20/12/2023. Il DPO svolge, tra l’altro, una costante attività di consulenza alle strutture regionali interessate, mediante incontri settimanali su appuntamento.

## **4.2 MONITORAGGIO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

### ***MONITORAGGIO SULL’IDONEITÀ E SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE***

L’art. 1, comma 12, lett. b) della L. 190/2012 pone in capo al RPCT la verifica del funzionamento e dell’osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione, oggi sotto sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO.

Tale attività di verifica è effettuata con cadenze periodiche secondo apposite comunicazioni del RPCT con le quali sono fornite le indicazioni per l’espletamento degli adempimenti previsti in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione delle Misure del trattamento del rischio.



Ai fini di più agevole e ordinata raccolta ed elaborazione delle informazioni, ogni singola Struttura e/o Dipartimento è chiamata a fornire un *riscontro unitario*, raccogliendo le schede dei singoli servizi dipartimentali in una cartella compressa ed assicurando, per il tramite dei referenti, la completezza dei dati e dei rapporti da parte di tutte le strutture, nonché che le stesse abbiano provveduto a sottoscrivere digitalmente i file di monitoraggio.

Per le operazioni di Monitoraggio, è stata predisposta dal Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione la Check List “Allegato A – Abis – B”, da utilizzare per fornire tutte le informazioni e i dati relativi allo stato di attuazione delle *Misure Generali* (comuni a tutte le strutture regionali) e delle *Misure Specifiche* (riferite sia ai *Processi Trasversali*, ossia comuni a tutte le strutture regionali, sia ai *Processi Specifici*, ossia peculiari di ciascun Dipartimento/Servizio Autonomo).

Per facilitare la compilazione della Check List per il monitoraggio, sono stati implementati dei menu a tendina che consentono di selezionare una opzione tra quelle possibili per il caso specifico. In caso di mancata o parziale attuazione della misura, è possibile fornire ulteriori elementi compilando l'apposito campo “note”. Negli altri casi il campo “note” può essere utilizzato per fornire dettagli su quanto attuato o eventuali informazioni aggiuntive.

In caso di mancata valorizzazione delle celle, il monitoraggio ha esito negativo per la relativa misura/adempimento/obbligo.

Per le operazioni di Monitoraggio è stata inoltre predisposta la Check List “Allegato E” recante il Monitoraggio dei Tempi Procedimentali ai fini della comunicazione al RPCT.

L'Allegato E è funzionale all'adempimento di cui all'art. 1, co. 28, della Legge n. 190/2012 per il quale le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie e rendono consultabili nel sito web istituzionale i risultati del monitoraggio.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono comunicati all'OIV ai fini della valutazione della performance di Direttori e Dirigenti (art. 1 co. 8-bis della Legge 06/11/2012, n.190, e art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013).

Il monitoraggio descritto mutua le modalità e gli strumenti utilizzati per i PTPCT pregressi per i quali è stata confermata un'unica sessione di monitoraggio.

In merito, si ritiene congruo mantenere di norma un'unica sessione di monitoraggio da svolgere entro l'anno di riferimento del P.I.A.O., anche per allineare le attività di monitoraggio alle tempistiche di redazione del successivo Piano e tararne i contenuti e la conseguente adeguatezza delle misure di prevenzione.

Le risultanze del monitoraggio vengono comunicate all'OIV con salvezza delle verifiche di II livello da parte del RPCT. Attesa la complessa articolazione della struttura regionale e del PIAO, al fine di snellimento amministrativo, sono in fase di studio talune modalità di presentazione del monitoraggio all'OIV, in forma semplificata, anche al fine di rispettare le tempistiche collegate al procedimento della *performance*.

Dette verifiche campionarie di II livello saranno svolte dagli Uffici del Servizio CAP a valere su estrazioni dai *data base* in uso, e con l'utilizzo di format standard in cui riportare eventuali rilievi, nel principio del contraddittorio, da comunicare alle strutture regionali.

Per l'annualità 2023, il monitoraggio annuale del PIAO è stato trasmesso all'OIV con nota prot. n. 0129196/24 del 26/03/2024 (successivamente integrata con nota prot. n. 0190986/24 del 09/05/2024), comprensivo dei monitoraggi di II livello in materia di prevenzione della corruzione che hanno riguardato, per l'anno di riferimento, l'attuazione delle Misure Generali MG/8 “ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS”, lettera a), e MG/10 “PATTI DI INTEGRITÀ” previste nell'Allegato B alle Sottosezioni 2.4 e 4.2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025. Oggetto delle verifiche sono stati gli atti inerenti le procedure di scelta del contraente adottati nel periodo dal 15/11/2022 al 15/11/2023. Data la numerosità degli atti, il monitoraggio di secondo livello è stato effettuato attraverso un campionamento delle procedure da sottoporre a verifica.

## ***MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA E MISURE SANZIONATORIE***

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza, sono previsti i seguenti monitoraggi ordinari:

- a) relativamente agli adempimenti in materia di accesso civico è richiesta alle Strutture regionali l'inserimento sul nuovo applicativo delle informazioni relative alle istanze di accesso civico semplice e generalizzato che confluiranno nel Registro degli accessi civici pubblicato in AT. Il RPCT monitora e vigila sul corretto inserimento delle istanze. Si richiama comunque quanto già sopra descritto in merito all'informatizzazione della procedura tramite apposito applicativo, come da Circolare CAP n. 368622/23 del 08/09/2023.
- b) relativamente agli adempimenti di pubblicazione, è previsto un unico monitoraggio annuale, mediante compilazione dell'ultima colonna dell'Allegato C trasparenza, in corrispondenza di ogni singolo obbligo di competenza.

Per facilitare la compilazione dell'*Allegato C Trasparenza* sono stati implementati già dal monitoraggio del PIAO 2023 degli elenchi a tendina che consentono di selezionare una sola opzione tra quelle possibili per il caso specifico. In caso di mancata attuazione dell'obbligo di competenza, è possibile fornire ulteriori elementi compilando l'apposito campo "note". Negli altri casi il campo "note" può essere utilizzato per fornire dettagli su quanto attuato o eventuali informazioni aggiuntive.

In caso di mancata valorizzazione delle celle, il monitoraggio ha esito negativo per la relativa misura/adempimento/obbligo.

Anche per gli obblighi di trasparenza ogni singolo Servizio autonomo e/o Dipartimento è chiamato a fornire un riscontro unitario, raccogliendo le schede dei singoli servizi dipartimentali in una cartella compressa ed assicurando, per il tramite dei referenti, la completezza dei dati e dei rapporti da parte di tutte le strutture nonché che le stesse abbiano provveduto a sottoscrivere digitalmente i file di monitoraggio.

Il monitoraggio degli adempimenti costituisce, pertanto momento sempre più rilevante, in quanto le nuove disposizioni normative hanno affiancato alle funzioni di controllo già attribuite al RPCT e all'OIV, un sistema sanzionatorio a carico dell'ANAC, per il quale sono stati adottati dall'Autorità i relativi decreti attuativi.

Oltre ai già menzionati monitoraggi, il RPCT esegue, con il supporto dell'Ufficio Obblighi di trasparenza, controlli periodici sulla qualità e completezza dei dati pubblicati, provvedendo a sollecitare le Strutture competenti con specifiche comunicazioni, a livello individuale o con circolari se l'obbligo riguarda la totalità dei Dirigenti.

Anche l'annuale Griglia di controllo, deliberata dall'Autorità, costituisce occasione per una verifica approfondita delle sottosezioni individuate dall'ANAC e momento di confronto fra il RPCT, i Dirigenti regionali competenti per materia e l'Organismo di Valutazione che ha modo di verificare direttamente la complessità e la qualità delle pubblicazioni.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono comunicati all'OIV ai fini della valutazione della performance di Direttori e Dirigenti (art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013).

Il monitoraggio descritto mutua le modalità e gli strumenti utilizzati per i PTPCT pregressi per i quali è stata confermata un'unica sessione di monitoraggio.

In merito, si ritiene congruo mantenere di norma un'unica sessione di monitoraggio da svolgere entro l'anno di riferimento del P.I.A.O., anche per allineare le attività di monitoraggio alle tempistiche di redazione del successivo Piano e tararne i contenuti e la conseguente adeguatezza delle misure di prevenzione.

Le risultanze del monitoraggio vengono comunicate all'OIV con salvezza delle verifiche di II livello da parte del RPCT. Dette verifiche campionarie di II livello saranno svolte dagli Uffici del Servizio CAP a valere su estrazioni dai *data base* in uso, e con l'utilizzo di format standard in cui riportare eventuali rilievi, nel principio del contraddittorio, da comunicare alle strutture regionali.

Per l'annualità 2023, il monitoraggio annuale del PIAO 2023 è stato trasmesso al OIV con nota prot. n. 0129196/24 del 26/03/2024 comprensivi dei monitoraggi di II livello che in materia di trasparenza hanno riguardato, per l'anno di riferimento, l'attuazione degli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni annuali di altri incarichi dei direttori e dei dirigenti di cui all'Art.14, co.1, lett. d) ed e), comma 1-ter del D.Lgs. 33/2013.

## **Misure sanzionatorie**

Il Capo VI del D.Lgs. 33/2013 è dedicato alla “Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni”.

Nello specifico:

l'art. 43 definisce i compiti e funzioni del Responsabile per la trasparenza, chiamato a *svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.*

l'art.44 definisce i “compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”, rimarcando l'interconnessione della materia con quella della performance. Detto Organismo, infatti *verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;*

l'art.45 definisce i poteri ispettivi dell'*Autorità Nazionale Anticorruzione*, nell'ambito dei quali l'Autorità:

- controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni;
- può chiedere all'OIV informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- può avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 4 dell'articolo, inoltre, stabilisce che *“Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (UPD) dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni”.*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'Autorità Nazionale Anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto 33/2013, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione” (attuando, di fatto, un potere sostitutivo);

l'art.46 definisce le “Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”, stabilendo che *“L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.*

l'art.47 infine, definisce le “Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”. (L'articolo è stato di recente inasprito dall'art.1. co. 163 della legge 160/2019 - legge di Bilancio 2020). Di seguito la sintesi delle principali disposizioni ivi contenute:

Al comma 1 viene stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000, da irrogarsi con provvedimento dell'ANAC pubblicato sul sito internet

dell'Amministrazione di appartenenza. La sanzione è irrogata, a carico del Dirigente responsabile, a seguito di:

- a) mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
- b) mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, 1bis e comma 1-ter;
- c) mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo 14;
- d) la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione e nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione.

La sanzione amministrativa che l'ANAC può irrogare in tutti i casi suindicati e nel caso di inadempimenti relativi all'accesso civico, consiste nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. Il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

#### ***RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (DIRIGENZIALE, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVA)***

Nell'ambito delle responsabilità dirigenziali previste per l'inadempimento degli obblighi di anticorruzione e trasparenza, le norme non fanno eccezioni per il RPCT.

L'art. 1, co. 12, della legge 190/2012, infatti, prevede l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare (che non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi) ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui a carico di un soggetto dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa solo ove il RPCT provi entrambe le circostanze sotto riportate:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della L.190/2012;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'art. 1, co. 14, della stessa L. 190/2012, precisa poi che: *“In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano....”*.

La responsabilità in caso di inadempienza alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione è posta anche nei confronti dei dirigenti, funzionari e dipendenti dell'Amministrazione, che rispondono in maniera rilevante proprio in ragione del ruolo fondamentale ricoperto da tutti i dipendenti pubblici ai fini dell'attuazione del sistema di gestione del rischio corruttivo. Si richiama in proposito, anche il Codice di Comportamento dei dipendenti regionali di cui alla DGR n. 983 del 20/12/2018, in particolare gli articoli 9, 10 e 14 secondo cui *la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare*. Nelle more degli aggiornamenti del Codice di Comportamento, con Circolare n. 291586 del 5/7/2023 sono stati rammentati alle strutture regionali, i nuovi obblighi da osservare ex D.P.R. n. 81/2023.

Anche il dipendente che non ricopre particolari incarichi, pertanto, può incorrere in un illecito disciplinare nei casi in cui non osservi le misure del Piano.

Tra le misure da osservare si evidenziano a mero titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di comportamento, sui Piani per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e sulle misure di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- b) la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, da parte del soggetto obbligato in base al presente Piano;
- c) la inosservanza degli indirizzi della Giunta e del RPCT, formalizzati in appositi atti, per l'attuazione delle misure obbligatorie o ulteriori;
- d) la mancata segnalazione di possibili conflitti di interesse in relazione alle pratiche assegnate;
- e) la mancata segnalazione di possibili fatti corruttivi di cui può venire a conoscenza.

ELENCO DD.GG.RR. RELATIVE AD INTERVENTI PNRR, AGGIORNATO AL 20.10.2024

MISSIONE PNRR	DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE	OGGETTO	STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO
1	D.G.R. n. 768 del 29/11/2021	Governance regionale unitaria per l'attuazione del PNRR 2021-2026 e attività di disseminazione e di sostegno al territorio. Approvazione del Piano territoriale PNRR Abruzzo.	DPA - Dipartimento Presidenza
1	D.G.R. n. 813 del 13/12/2021	Attuazione PNRR, Task Force 1000 esperti: presa d'atto del Decreto del Capo Dipartimento Funzione Pubblica numero 37147871 del 30 Novembre 2021 di approvazione del Piano Territoriale Abruzzo. Individuazione componenti della commissione, approvazione dei criteri di selezione degli esperti e ulteriori provvedimenti.	DPA - Dipartimento Presidenza949
attuatore1	D.G.R. n. 913 del 29/12/2021	PNRR COMPONENTE M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 – MISURA 2. RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE - INTERVENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ - LINEA DI AZIONE A) –APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER L'ABRUZZO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI	DPH002 - Servizio Politiche Turistiche e Sportive
1	D.G.R. n. 949 del 30/12/2021	Attuazione PNRR, Task Force 1000 esperti, DGR 813 del 13 dicembre 2021: presa d'atto della fine dei lavori.	DPA - Dipartimento Presidenza26
1	D.G.R. n. 26 del 25/01/2022	Progetto 1000 esperti- Conferimento incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR per la Regione Abruzzo- CUP C91B21007190006. Approvazione proposta revisione Piano Territoriale Regionale.	DPA - Dipartimento Presidenza
1	D.G.R. n. 202 del 14/04/2022	PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.2: “PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.	DPH003 - Servizio Beni e Attività Culturali
1	DGR n. 555 del 27/09/2022	Progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo” - bando PNRR Componente 3 (M1C3) - Investimento 2.1. - Approvazione schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Calascio.	DRG - Direzione generale della Regione
1	DGR n. 662 del 10/11/2022	PNRR – MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” – COMPONENTE 3 TURISMO E CULTURA 4.0 – MISURA 1. “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE “, INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIE E PIATTAFORME DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE”. SUB-INVESTIMENTO 1.1.5. “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”. ADEMPIMENTI A SEGUITO DEL D.M. 25 LUGLIO 2022, N.298 “ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE REGIONI E PA”.	DPH003 - Servizio Beni e Attività Culturali

1	D.G.R. n. 72 del 13/02/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - MISURA 1.7.2 "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - E DEL RELATIVO PIANO OPERATIVO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.7.2	DRG - Direzione generale della Regione
1	D.G.R. n. 265 del 16/05/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). DEFINIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI GOVERNANCE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE MILLE ESPERTI DELLA REGIONE ABRUZZO. NUOVE MISURE DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE.	DRG011 - Servizio PNRR, aree interne - RESTART e certificazione
1	D.G.R. n. 359 del 20/06/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISURA 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" – NEXTGENERATIONEU. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE MILLE ESPERTI VERSIONE DI DICEMBRE 2022. SUPERAMENTO DELLA D.G.R. N. 813 DEL 13/12/2021.	DRG011 - Servizio PNRR, aree interne - RESTART e certificazione
1	D.G.R. n. 685 del 17/10/2023	PNRR MISSIONE 1 "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO" - COMPONENTE 1, DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA P.A. - SCHEMA DI CONVENZIONE E PIANO OPERATIVO– APPROVAZIONE.	DPG - Dipartimento Lavoro - Sociale
2	D.G.R. n. 148 del 21/03/2022	Assegnazione a Trenitalia S.p.A. delle risorse destinate alla Regione Abruzzo dal D.M. n. 319 del 09 agosto 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relative alla Misura M2C2 – 4.4.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rinnovo flotta treniverdi.	DPE005 - Servizio Trasporto Pubblico
2	D.G.R. n. 49 del 31/01/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE", INVESTIMENTO 3.1 "PRODUZIONE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE" – APPROVAZIONE AVVISO PER L'ATTUAZIONE AL LIVELLO REGIONALE E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE).	DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara
2	D.G.R. n. 119 del 06/03/2023	PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA REGIONE ABRUZZO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE ABRUZZO E I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - SUBINVESTIMENTO 2.1B "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).	DPE012 - Servizio opere marittime
2	D.G.R. n. 292 del 01/06/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 1 "ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE" INVESTIMENTO 2.3	DPD018 - Servizio Competitività

		"INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE"	
2	D.G.R. n. 405 del 10/07/2023	D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4, BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL PIANO D'AZIONE EX DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022.	DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
2	D.G.R. n. 480 del 04/08/2023	D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4, BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" E PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA DEI SITI ORFANI E PIANO TERRITORIALE DELLA REGIONE ABRUZZO. APPROVAZIONE "LINEE GUIDA PER LA BONIFICA DI SITI ORFANI DI DISCARICHE. PROCEDURE, ANALISI DI RISCHIO E PROGETTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE".	DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
2	D.G.R. n. 633 del 29/09/2023	CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA –ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEI PROGETTI PER IL PIANO DI RIPARTO DELL'OBIETTIVO PNRR; INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI SUB ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL LOTTO 2, FINANZIATO CON DM 4/2022, APPROVAZIONE DELLA RELATIVA BOZZA DI CONVENZIONE (CUP MASTER C91B22001960001).	DPH002 - Servizio Politiche Turistiche e Sportive
2	D.G.R. n. 947 del 28/12/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – INVESTIMENTO 2.3 – INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE - SOTTOMISURA "AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE". INDIRIZZI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO.	DPD018 - SERVIZIO COMPETITIVITA' AGRICOLTURA
4	D.G.R. n. 5 del 13/01/2022	PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. Priorità regionali e indirizzi.	DPC022 - Servizio Edilizia Sociale e Scolastica
5	D.G.R. n. 572 del 18/10/2022	PNRR – Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1 Politiche Attive del Lavoro e Formazione. Piano di attuazione del programma per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL. Approvazione schema di Convenzione.	DPG - Dipartimento Lavoro - Sociale
5	D.G.R. n. 635 del 27/10/2022	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA "SISTEMA DUALE" - A.F. 2022-2025 - FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE AGGIUNTIVE DI FONTI DI FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E FONDI REGIONALI - ANNO FINANZIARIO 2021-	DPG025 - Servizio formazione e apprendimento permanente (ex DPG021 - Istruzione – Formazione – Università)
5	DGR n. 636 del 27/10/2022	PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE	DPG025 - Servizio formazione e



		POLITICHE SOCIALI E FONDI REGIONALI - Approvazione schema di Convenzione.	apprendimento permanente (ex DPG021 - Istruzione – Formazione – Università)
5	D.G.R. n. 495 del 07/08/2023	ATTUAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – D.M. 74 DEL 28.06.2019, D.M. 59 DEL 22.05.2020 E S.M.I. - “RISORSE SUL BILANCIO NAZIONALE” – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	DPG017 - Servizio CPI AQ-TE E PE-CH
5	D.G.R. n. 499 del 07/08/2023	PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI: INIZIATIVA DENOMINATA PINQUA PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE PER “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO E SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI COSTIERI”: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO E RELATIVO ELENCO ANNUALE DI CUI ALL'ALLEGATO I.5 “ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI. SCHEMI TIPO” DEL D. LGS. 36/2023 E APPROVAZIONE DEI PROGETTI FTE DENOMINATI: PINQUA ID 177 (ID INTERVENTO 2272) AREA 1 “TRA I MONTI D’ABRUZZO”, (CUP C63D21001640001); PINQUA ID 530 (ID INTERVENTO 2288) AREA 2 “COSTA DEI TRABOCCHI”, (CUP C65F21000110001); PINQUA ID 535 (ID INTERVENTO 2295) AREA 3 “TRA I FIUMI D’ABRUZZO” (CUP C98I21000060004).	DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
5	D.G.R. n. 768 del 13/11/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO REGIONE ABRUZZO. APPROVAZIONE.	DPG017 - Servizio CPI AQ-TE E PE-CH
5	D.G.R. n. 907 del 20/12/2023	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA “SISTEMA DUALE” - A.F. 2022-2025 - FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE AGGIUNTIVE DI FONTI DI FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E FONDI REGIONALI - ANNO FINANZIARIO 2022-.	DPG - Dipartimento Lavoro - Sociale
6	D.G.R. n. 263 del 24/05/2022	PNRR Missione 6 Salute: Presa d'atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale, dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni.	DPF - Dipartimento Sanità
6	D.G.R. n. 773 del 13/12/2022	RECEPIMENTO DEL D.M. 77/2022 - APPROVAZIONE DEL “PIANO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE DELLA REGIONE ABRUZZO”, FINALIZZATO ALL'ACCESSO ALLE RISORSE DI CUI ALLA MISSIONE 6 - COMPONENTE 1, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	DPF019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale

6	D.G.R. n. 799 del 20/12/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 6 SALUTE C 1 E C 2 (ART. 1, COMMA 1042, LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178) DI CUI ALL’INTESA CSR N. 1 DEL 12/01/2022 – ASSEGNAZIONE INTERVENTI ALLE AZIENDE SANITARIE – DELEGA ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 5 DEL CIS	DPF019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale
6	D.G.R. n. 259 del 11/05/2023	PNRR - MISSIONE 6 SALUTE – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 – CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA – SUB-INVESTIMENTO 1.2.1. – ASSISTENZA DOMICILIARE - APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE	DPF019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale
6	D.G.R. n. 301 del 01/06/2023	PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - DGPRE E LA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 PER L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 6 - COMPONENTE 1– INVESTIMENTO E.1 “SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA” – SUBINVESTIMENTO 1.4 “PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-CLIMA” - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	DPE012 - Servizio opere marittime
6	D.G.R. n. 363 del 20/06/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC): INVESTIMENTO 1 PIANO OPERATIVO “SALUTE, AMBIENTE, CLIMA, BIODIVERSITÀ”. (PRACSI). MISSIONE 6 COMPONENTE 1 RIFORMA 1 DEFINIZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA RETE DI ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE. ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE STRUTTURE REGIONALI (ASL, IZS E ARTA) ED APPROVAZIONE INTERVENTI.	DPF011 - Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti
6	D.G.R. n. 500 del 30/08/2023	PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI II LIVELLO TRA LA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 E LE UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PROGETTO DI RICERCA APPLICATA DENOMINATO “ACQUA, CLIMA E SALUTE: DALLA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE RISORSE, ALL’ACCESSO ALL’ACQUA, ALLA SICUREZZA D’USO (ACES)” MISSIONE 6 - COMPONENTE 1– INVESTIMENTO E.1 “SALUTEAMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA” – SUB-INVESTIMENTO 1.4 “PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-CLIMA” - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	DPE012 - Servizio opere marittime
6	D.G.R. n. 624 del 29/09/2023	PNRR M6C2-2.2.3 – “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO. SUB-MISURA: CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE” - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ATTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO.	DPF004 - Servizio Risorse Umane del SSR
6	D.G.R. n. 634 del 29/09/2023	PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1 3 2 INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E ANALISI DEI DATI MODELLO	DPF019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale

		PREDITTIVO PER LA VIGILANZA LEA RECEPIMENTO DDMM SICOF E SIAR ADOZIONE NUOVI FLUSSI INFORMATIVI SANITARI	
6	D.G.R. n. 722 del 03/11/2023	PNRR SUB-INVESTIMENTO M6 C2 - SUB INVESTIMENTO 1.3.1 "RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE)" – RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI DECRETO 8/8/2022.	DPF019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale

	DGR n. 319 del 03/06/2021	Programmazione unitaria. Presa d'atto del documento "L'Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese", del documento "REACT-EU. La proposta della Regione Abruzzo" e adozione del documento "Abruzzo Prossimo -Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dei fondi 2021-30".	DPA - Dipartimento Presidenza
	DGR n. 70 del 14/02/2022	PNRR – Individuazione ufficio dedicato alle procedure di appalto.	DPB012 - Servizio Informatica e Statistica
	DGR n. 91 del 21/02/2023	PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO COLLABORATIVO E PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE ABRUZZO E IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL CONTRASTO ALLE FRODI NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ANCHE CONNESSE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	DPA - Dipartimento Presidenza

2	DGR n. 78 del 07/02/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – M2C4 INVESTIMENTO 4.4 - INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE– NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 262 DEL 09/08/2023.	DPC024 - SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
1	DGR n. 103 del 15/02/2024	AVVISO PUBBLICO EMANATO DAL DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (DTD) DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A VALERE SUL PNRR – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - SUB INVESTIMENTO 1.4.6 "MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY" - "MAAS4ITALY - 7 TERRITORI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NEXTGENERATIONEU. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL DTD PER IL PROGETTO "MAAS4ABRUZZO" (CUP C69B23000270006).	DPE005 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
1	DGR n. 201 del 08/03/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA- PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLE INIZIATIVE NAZIONALI DEL PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PAESE E LA MODERNIZZAZIONE DELLA PA, DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE E DEL SISTEMA PRODUTTIVO.	DPB012 - SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA
5	DGR n. 209 del 08/03/2024	PNRR M5C1 R1.1 PIANO ATTUATIVO REGIONALE GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI (GOL) DELLA	DPG026 - SERVIZIO INTERVENTI PNRR

		REGIONE ABRUZZO APPROVATO CON D.G.R. N. 167 DEL 28/03/2022-AGGIORNAMENTO 2023	
5	DGR n. 569 del 18/09/2024	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA "SISTEMA DUALE" - A.F. 2024-2027 - FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE AGGIUNTIVE DI FONTI DI FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 –INVESTIMENTO 1.4, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E FONDI REGIONALI - ANNO FINANZIARIO 2023-.	DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
6	DGR n. 270 del 17/05/2024	PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE ABRUZZO – OSPEDALE DI COMUNITÀ", FINALIZZATO ALL'ACCESSO DELLE RISORSE DI CUI ALLA MISSIONE 6 - COMPONENTE 1, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
6	DGR n. 402 del 08/07/2024	PNRR - MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 INTERVENTO 1.2.3 "TELEMEDICINA PER UN MIGLIORE SUPPORTO AI PAZIENTI CRONICI" - SUB-CODIFICA, IN 1.2.3.1 "PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA". COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA REGIONALE DI TELEMEDICINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE
6	DGR n. 404 del 08/07/2024	PRESA D'ATTO DELLE ATTESTAZIONI AZIENDALI DI CONSEGUIMENTO DEL TARGET REGIONALE PNRR M6C1-7 "CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI", SUB INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E DEL CORRELATO MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE	DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
6	DGR n. 489 del 01/08/2024	PNRR M6C2-2.2 C – "SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO. SUB-MISURA: CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE" - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
6	DGR n. 538 del 09/09/2024	PNRR SUB-INVESTIMENTO M6 C2 - SUB INVESTIMENTO 1.3.1 "RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE)" – RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI DECRETO 8.8.2022 – APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO "FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 (FSE 2.0) REGIONE ABRUZZO" - DISPOSIZIONI OPERATIVE DI DETTAGLIO.	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE
6	DGR n. 539 del 09/09/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 SALUTE: MODIFICA D.G.R. 263/2022 E APPROVAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO REGIONALE PNRR MISSIONE 6	DPF DIPARTIMENTO SANITA'
6	DGR n. 562 del 13/09/2024	MISSIONE 6 - COMPONENTE 1– INVESTIMENTO E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ- CLIMA" – SUB-INVESTIMENTO 1.4 "PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTEAMBIENTE-CLIMA" – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.	DPE012 SERVIZIO OPERE MARITTIME

		AFFIDAMENTO DIRETTO A F.I.R.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DEL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ACES PER LA REGIONE ABRUZZO – ENTE CAPOFILA, ANNUALITA'2024-2025-2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	
	DGR n. 575 del 18/09/2024	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AREACOM – DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE – DGR 70/22 DEL 14.02.2022 PNRR INDIVIDUAZIONE UFFICIO DEDICATO ALLE PROCEDURE DI APPALTO. RECEPIMENTO E APPROVAZIONE.	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE

## ALLEGATI SOTTOSEZIONE 2.4

- Allegato A - Mappatura dei Processi Trasversali e Specifici per Dipartimenti con l'indicazione del Livello di Rischio corruttivo e le correlate Misure Specifiche di Prevenzione della Corruzione;
- Allegato A bis – Processi Trasversali Contratti pubblici a valere su risorse PNRR e PNC;
- Allegato B - Misure Generali di Prevenzione della Corruzione a carico di tutte le strutture regionali;
- Allegato C - Trasparenza;
- Allegato D - Registro degli Accessi Civici;
- Allegato E - Monitoraggio dei Tempi Procedimentali.